

negoziali che allargano l'ambito della responsabilità rispetto al credito considerato, per la cui soddisfazione può essere aggredito (in una data misura, o addirittura illimitatamente) anche un altro patrimonio. Se il credito è garantito oltre la portata generica fissata dall'art. 2740 cod. civ. il pericolo di perdere le garanzie va commisurato all'insieme degli strumenti garantistici offerti poiché di fronte alla sufficienza di questi (nella loro globalità) non è ipotizzabile una sproporzione ragguagliata ad una porzione dell'insieme dei beni che pur non appartenendo al debitore possono essere aggrediti esecutivamente per ottenere la soddisfazione della obbligazione considerata.

Ed in questo errore è caduta la corte romana che ha tenuto presente quale misura della garanzia offerta alla finanza il solo patrimonio sociale, senza tener conto che delle obbligazioni sociali rispondono (immediatamente e direttamente) i soci illimitatamente responsabili e che quindi il creditore può contare sui loro patrimoni personali. La garanzia del creditore sociale, nella società di fatto, alla stregua delle disposizioni civilistiche è rappresentata non solo dal patrimonio sociale, ma anche (anzi addirittura in primo luogo) dal patrimonio personale dei soci (cfr. al riguardo l'art. 2297 cod. civ. in collegamento con l'art. 2268, consentendosi al creditore di agire immediatamente e direttamente sul patrimonio personale del socio per il pagamento dei debiti sociali, e spettando al socio medesimo di domandare la preventiva escussione del patrimonio sociale «indicando i beni sui quali il creditore possa agevolmente soddisfarsi»).

Non rischia di perdere la garanzia del credito il creditore che può soddisfarsi tanto sul patrimonio sociale quanto sui patrimoni personali dei singoli soci se non nell'ipotesi in cui il coacervo di tali patrimoni denunci la sproporzione rispetto all'ammontare dei suoi crediti.

In conclusione sul punto si deve affermare che il requisito del *periculum in mora*, ai fini dell'applicazione della misura cautelare dell'ipoteca legale ex art. 26 legge n. 4 del 1929 rispetto ad una società di fatto, è da valutare avendo riguardo non già alla sproporzione fra la consistenza del patrimonio sociale e quella del credito da tutelare, ma tenendo presente il complesso delle garanzie. E poiché nelle società di fatto dei debiti sociali rispondono direttamente ed immediatamente (senza limitazione e con vincolo di solidarietà) tutti i soci, ne consegue che la sproporzione può ritenersi sussistente soltanto nell'ipotesi in cui appaia insufficiente il complesso, unitariamente considerato, dei beni sociali e dei patrimoni personali di tutti e singoli i soci. (Mentre esula dalla materia del contendere stabilire se la cautela possa cadere sui beni dei soci, riferendosi l'art. 26 al «comune trasgressore»).

4. Fissato il criterio giuridico alla stregua del quale va operato il controllo della sussistenza del requisito del *periculum in mora*, nel quadro della fattispecie disciplinata dagli art. 26 e 27 legge n. 4 del 1929, occorre esaminarne i profili probatori per il rilevamento dei fatti alla stregua dei quali compiere la qualificazione di diritto.

Su questo piano si collocano gli ulteriori due mezzi del ricorso. (Omissis)

Per questi motivi, ecc.

Il Foro Italiano May 1980

CORTE DI CASSAZIONE; Sezione I civile; sentenza 27 febbraio 1979, n. 1273; Pres. MIRABELLI, Est. CARNEVALE, P. M. MOROZZO DELLA ROCCA (concl. diff.); Oleificio Bestetti (Avv. MENGHINI, MORDIGLIA, DE RIENZO, LUZZATTO) c. X Can Grain Ltd. (Avv. GUIDI, BERLINGIERI) e Proc. gen. App. Milano. Conferma App. Milano 29 dicembre 1975.

Delibazione — Qualificazione dell'atto dell'autorità straniera — Compiti del giudice italiano (Cod. proc. civ., art. 796, 800, 801).

Delibazione — Procedura «per enforcement» della sentenza arbitrale inglese — Sentenza dell'«High Court of Justice» — Esecutorietà in Italia — Convenzione italo-britannica — Applicabilità (Legge 18 maggio 1973 n. 280, ratifica ed esecuzione della convenzione tra l'Italia e la Gran Bretagna sul riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni giudiziarie in materia civile e commerciale, e del protocollo di emendamento, conclusi a Roma rispettivamente il 7 febbraio 1964 ed il 14 luglio 1970; cod. proc. civ., art. 800).

Delibazione — Procedimento di delibazione — Convenzione italo-britannica — Inesistenza di norme speciali — Conseguenze (Legge 18 maggio 1973 n. 280; cod. proc. civ., art. 796).

Cassazione civile — Procedimento erroneo di delibazione — Denunziabilità quale vizio di estratipazione — Inammissibilità (Cod. proc. civ., art. 796).

Delibazione — Procedimento in camera di consiglio — Camera — Esclusione — Condizioni (Cod. proc. civ., art. 163, 796).

Delibazione — Competenza internazionale del giudice straniero — Accertamento della corte d'appello — Riesame in Cassazione — Limiti (Cod. proc. civ., art. 797).

Procedimento civile — Conoscenza della lingua straniera da parte del giudice italiano — Limiti alla produzione di documenti — Esclusione (Cod. proc. civ., art. 372).

Arbitrato e compromesso — Diritto inglese — Contratto standard — Clausola compromissoria — Adesione «per relationem» — Validità.

Arbitrato e compromesso — Arbitrato estero — Clausola compromissoria — Accettazione della giurisdizione straniera.

La qualificazione giuridica dell'atto dell'autorità straniera del quale si chiede il riconoscimento in Italia deve essere diretta ad individuare: a) il contenuto dell'atto (con apprezzamento sindacabile in Cassazione soltanto sotto il profilo del difetto di motivazione); b) i caratteri essenziali che l'atto presenta alla stregua dell'ordinamento al quale appartiene l'autorità che lo ha emesso (con apprezzamento sindacabile in Cassazione sotto il profilo della violazione o falsa applicazione di norme straniere); c) la corrispondenza di quei caratteri essenziali a quelli richiesti dall'ordinamento interno perché il provvedimento possa essere qualificato come appartenente ad un tipo o ad una categoria determinati (con apprezzamento rinnovabile in via autonoma dalla Cassazione). (1)

*La decisione della High Court of Justice emessa a conclusione della procedura per enforcement nella forma «by action», nella quale la sentenza arbitrale viene assunta non quale atto decisorio autonomo, ma quale titolo per la condanna, non costituisce un *executur formale* del lodo, ma presenta caratteristiche essenziali corrispondenti a quelle che nel nostro ordinamento ha la sentenza e come tale è suscettibile di essere riconosciuta in Italia in base alla convenzione italo-inglese resa esecutiva con legge 18 maggio 1973 n. 280, secondo la procedura nella convenzione medesima prevista e non secondo quella prevista dalla convenzione di New York del 10 giugno 1958 resa esecutiva con legge 19 gennaio 1968 n. 62 per il riconoscimento e l'esecuzione delle sentenze arbitrali straniere.* (2)

Poiché le norme concernenti il procedimento di delibazione, contenute in una convenzione internazionale resa esecutiva nell'ordinamento interno, quali norme derogatrici delle corrispondenti norme generali, in tanto possono trovare immediata applicazione in quanto presentino i necessari caratteri della specialità e della completezza e poiché la convenzione italo-britannica resa esecutiva con legge n. 280 del 1973 non contiene alcuna norma speciale e di tal genere, il procedimento di delibazione ivi previsto deve ritenersi regolato dalle norme generali contenute negli art. 796 segg. cod. proc. civile. (3)

Il vizio di estratipazione, postulando l'esistenza del potere dispositivo delle parti, può riferirsi esclusivamente alle domande ed alle eccezioni in senso proprio e non anche al tipo di procedimento da adottare per l'emanazione del provvedimento richiesto da una delle parti. (4)

Le difformità dal modello legale del procedimento in concreto adottato dalla corte d'appello per la delibazione della sentenza straniera (nella specie, procedimento in camera di consiglio conclusosi con sentenza anziché procedimento ordinario contenzioso) non importano la nullità del procedimento medesimo e della sentenza di delibazione sempre che: attraverso la notifica

(1) Sulla qualificazione dell'atto straniero secondo la legge processuale italiana cfr. Cass. 12 maggio 1979, n. 2727, *Foro it.*, 1979, I, 1366 e precedenti ivi citati in nota, tra i quali Cass. 14 febbraio 1977, n. 657, *id.*, 1977, I, 1939; 12 dicembre 1966, n. 2895, *id.*, 1967, I, 1831 e 3 luglio 1963, nn. 1794, 1795, *id.*, 1963, I, 1346 (tutte citate in motivazione), con ampie note di richiami.

(2) Non si rinvencono precedenti in termini. Il testo della convenzione italo-britannica resa esecutiva con legge 7 febbraio 1973 n. 280 può leggersi in *Dir. internaz.*, 1965, II, 181 segg.

Sulla delibazione in Italia di un lodo arbitrale inglese non esecutivo perché non sottoposto alla speciale procedura per *enforcement*, cfr., richiamata in motivazione, Cass. 20 settembre 1955, n. 2721, *Foro it.*, 1956, I, 740, con nota di richiami.

(3) Sulle norme regolatrici del procedimento di delibazione delle sentenze, ai sensi della convenzione italo-britannica in esame, cfr., in senso contrario — oltre alla sentenza cassata App. Milano 29 dicembre 1975, che leggesi in *Giur. it.*, 1977, I, 2, 449, con nota critica di FRANCHI, *Decisioni giudiziarie britanniche in materia arbitrale e regole della delibazione* — App. Genova 28 luglio 1975, *Foro it.*, Rep. 1976, voce *Delibazione*, n. 12. Per riferimenti (ma in tema di impugnazione di Bruxelles del 27 settembre 1968), App. Bari 28 febbraio 1977, *id.*, Rep. 1977, voce *cit.*, n. 16.

(4) Non constano precedenti in termini.

del ricorso e del decreto del giudice che fissa la udienza di comparizione delle parti si sia verificata la vocatio in ius; l'assegnazione al convenuto di un termine di comparizione inferiore a quello minimo previsto dall'art. 163 bis cod. proc. civ. sia stata sanata dalla costituzione del convenuto ed il contraddittorio abbia avuto modo di svolgersi regolarmente (essendo irrilevante che la decisione della causa sia avvenuta in camera di consiglio anziché in pubblica udienza). (5)

Nel giudizio di impugnazione contro la sentenza di delibazione la Cassazione non ha, rispetto all'accertamento della capacità internazionale del giudice straniero, gli stessi poteri di indagine in ordine ai presupposti di fatto della competenza medesima che le sono attribuiti dall'ordinamento quando si tratti di determinare la competenza e la giurisdizione degli organi giurisdizionali interni e non può, quindi, procedere ad una nuova ed autonoma valutazione dei documenti prodotti davanti al giudice della delibazione per accerciare se questi li abbia adeguatamente ed esattamente apprezzati, restando in proposito vincolata dagli apprezzamenti espressi dal giudice, sempre che siano sorretti da motivazione congrua ed immune da vizi logici o da errori di diritto. (6)

I documenti, che le parti nello svolgimento della loro attività di collaborazione con il giudice producono in giudizio per facilitargli l'opera di acquisizione della conoscenza del diritto straniero, non sono soggetti alle regole che disciplinano la produzione in giudizio delle prove documentali e nemmeno al divieto posto dall'art. 372 cod. proc. civile. (7)

Secondo il diritto inglese entrano a far parte integrante del contenuto negoziale di un contratto, tutte le clausole del formulario per contratto standard in esso richiamate per relationem, comprese quelle relative alla clausola compromissoria, salvo che non siano in contrasto con le clausole direttamente pattuite dalle parti. (8)

La pattuizione di una clausola compromissoria per arbitrato estero comporta necessariamente l'accettazione della giurisdizione dello Stato straniero nel cui territorio l'arbitro deve esplicare il suo compito, per tutti i provvedimenti che, in base all'ordinamento al quale egli appartiene, lo stesso giudice ha il potere di adottare per dare piena e completa attuazione alla decisione arbitrale, ivi compresa la sentenza che assuma il lodo quale titolo per una autonoma pronuncia di condanna. (9)

La Corte, ecc. — Svolgimento del processo. — Con ricorso depositato in cancelleria il 12 maggio 1975 la X Can Grain Ltd. chiedeva alla Corte d'appello di Milano la dichiarazione — con procedimento in camera di consiglio ed inaudita altera parte — di esecutorietà in Italia, ai sensi della convenzione italo-britannica sul riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni giudiziarie in materia civile e commerciale resa esecutiva con la legge 18 maggio 1973 n. 280, della sentenza 19 dicembre 1974 della High Queen's Bench Division Court of Justice, con la quale l'oleificio Bestetti, corrente in Casatenovo Brianza, era stato condannato in

(5) Non si rinvencono precedenti specifici; sul procedimento di delibazione in generale, cfr. Cass. 15 maggio 1978, n. 2363, *Foro it.*, Rep. 1978, voce *Delibazione*, n. 27.

(6) Nello stesso senso Cass. 23 febbraio 1978, n. 903, *Foro it.*, Rep. 1978, voce *Delibazione*, n. 15; 8 luglio 1977, n. 3037, *ibid.*, n. 16; 8 luglio 1977, n. 3040, *id.*, 1977, I, 2151, con nota di richiami. Sul tema, cui si accenna in motivazione, della prevalenza delle norme speciali su quelle generali con riguardo alla capacità internazionale del giudice che ha pronunciato la sentenza delibanda, cfr. Cass. 23 dicembre 1978, n. 5919 e 28 ottobre 1978, n. 4926, *id.*, 1979, I, 323, con ampia nota di richiami.

(7) In ordine al potere-dovere di conoscenza della legge da parte del giudice: Cass. 17 maggio 1976, n. 1742, *Foro it.*, 1977, I, 945; 27 maggio 1975, n. 2135, *id.*, 1976, I, 100; App. Roma 10 ottobre 1975, *id.*, Rep. 1976, voce *Procedimento civile*, n. 115. In particolare, per quanto attiene alla legge straniera: Cass. 23 febbraio 1978, n. 903, sopra citata, e 18 maggio 1978, n. 2392, *id.*, 1979, I, 158, con nota di richiami. Per altre ipotesi di deroga al divieto di produzione di documenti in Cassazione, cfr. Cass. 13 gennaio 1978, n. 304, *id.*, 1978, I, 304, con nota di SALMÈ, e Cass. 8 luglio 1978, n. 3038, *id.*, 1978, I, 1289, con nota di richiami.

(8) Nello stesso senso: Cass. 12 marzo 1973, n. 670, *Foro it.*, 1973, I, 2112. Sulla esclusione, secondo il diritto italiano, della necessità, in particolari ipotesi, della specifica approvazione per iscritto ex art. 1341 cod. civ. della clausola compromissoria: Cass. 18 aprile 1978, n. 1842, *id.*, Rep. 1978, voce *Arbitrato*, n. 36. In dottrina: LUZZATTO, *Una questione sempre aperta, la «forma» della clausola compromissoria per arbitrato estero*, in *Dir. maritt.*, 1977, 403; MIRABELLI, *Clausola compromissoria «per relationem» ed arbitrato commerciale internazionale*, in *Rass. arb.*, 1977, 57.

(9) Non si rinvencono precedenti in termini. Per riferimenti: M. MIELE, *La deroga alla giurisdizione per arbitrato estero secondo le convenzioni internazionali collettive*, in *Arch. giur.*, 1974, 191.

contumacia al pagamento in suo favore di lire sterline 30.002.09, con gli interessi del 7.50%.

Il consigliere relatore nominato dal presidente della corte di appello disponeva la notificazione del ricorso al Bestetti e la comparizione delle parti davanti a sé.

Il Bestetti si costituiva davanti al consigliere relatore ed eccepiva — preliminarmente — l'inammissibilità dell'istanza di delibazione per l'irritualità della procedura seguita e, in subordine, tra l'altro, il difetto di competenza del giudice inglese per la mancanza di una clausola compromissoria valida ed efficace, in quanto il contratto sottoscritto in Italia dal solo mediatore conteneva soltanto un richiamo generico al formulario di contratto n. 8 della Federation of Oils Seeds and Fats Association Ltd. (F.o.s.f.a.) di Londra (comprendente una clausola che dispone il deferimento al giudizio degli arbitri di tutte le controversie derivanti dal contratto).

Dopo lo scambio tra le parti di memorie difensive, il deposito di documenti e la discussione della causa in camera di consiglio, la Corte d'appello di Milano, con sentenza 31 ottobre-29 dicembre 1975, dichiarava esecutiva in Italia la sentenza inglese.

La corte d'appello ha ritenuto — anzitutto — che la procedura seguita per la delibazione fosse conforme al disposto dell'art. VIII, n. 3, della convenzione avanti citata e non avesse pregiudicato in alcun modo il diritto di difesa del Bestetti. Ha osservato poi che la clausola compromissoria — la cui validità ed efficacia dovevano, ai sensi dell'art. IV, lett. c, della medesima convenzione, essere valutate con riferimento all'ordinamento del paese di origine della pronuncia — inserita nel contratto stipulato dalle parti per iscritto (e la validità del quale non era stata posta in discussione dal Bestetti, restando con ciò superata ogni questione circa i poteri del mediatore che l'aveva sottoscritto) era idonea a radicare la giurisdizione del giudice inglese. *

Avverso la sentenza della Corte d'appello di Milano il Bestetti, titolare dell'oleificio omonimo, ha proposto ricorso per cassazione sulla base di tre motivi. La X Can Grain Ltd. ha resistito con controricorso. Le parti hanno depositato memorie.

Motivi della decisione. — L'esame delle questioni prospettate dal ricorrente con i tre motivi del suo ricorso va compiuto, in aderenza all'ordine logico, secondo una sequenza diversa da quella in cui gli stessi motivi sono stati proposti.

In base all'ordine logico la prima questione da esaminare è quella — prospettata nella prima parte del secondo motivo — concernente la natura dell'atto che ha formato oggetto del giudizio di delibazione, in quanto dalla qualificazione giuridica di tale atto come decisione giurisdizionale o come *exequatur* di lodi arbitrali dipende l'applicabilità o meno al medesimo giudizio di delibazione del procedimento previsto dalla convenzione italo-britannica sul riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni giudiziarie in materia civile e commerciale resa esecutiva con la legge 18 maggio 1973 n. 280.

Nel caso in cui la precedente questione sia risolta nel senso che il procedimento di delibazione dovesse svolgersi in conformità alle norme procedurali previste dalla detta convenzione, va esaminata l'altra questione, alla quale si riferisce il primo motivo del ricorso, se le stesse norme prevedano un procedimento di delibazione strutturato in modo diverso da quello disciplinato dal codice di procedura civile (titolo VII del libro IV) e se, comunque, il procedimento in concreto seguito e la sentenza che lo ha concluso debbano considerarsi radicalmente nulli.

Solo se la seconda questione venga risolta nel senso di escludere la nullità della sentenza impugnata, potrà esaminarsi l'ultima questione, trattata dal ricorrente nella seconda parte del secondo e nel terzo motivo, se il contratto concluso dalle parti in Italia contenga una clausola idonea ad attribuire all'arbitro inglese il potere di risolvere la controversia (nel caso in cui l'atto che ha formato oggetto del giudizio di delibazione si qualifichi come sentenza arbitrale) o a radicare la competenza del giudice inglese (nel caso in cui lo stesso atto si qualifichi invece come decisione giudiziaria).

Con la prima parte del secondo motivo — che per le ragioni di ordine logico avanti enunciate deve essere esaminata con precedenza rispetto ad ogni altra censura — il ricorrente — denunciando l'omessa motivazione su un punto decisivo della controversia nonché l'erronea applicazione delle norme della convenzione italo-britannica sul riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni giudiziarie in materia civile e commerciale resa esecutiva con la legge 18 maggio 1973 n. 280 e dell'art. 800 cod. proc. civ. anche in relazione alle norme della convenzione di New York del 1958 resa esecutiva con la legge 19 gennaio 1968 n. 62 — si duole che la corte del merito abbia ommesso di esaminare la questione, da lui ritualmente prospettata e comunque rilevabile d'ufficio, relativa alla natura del provvedimento richiesto e alla sua efficacia in Italia e del procedimento svoltosi in

Gran Bretagna. Assume in proposito che la corte d'appello — ove non avesse omesso la qualificazione giuridica del provvedimento da delibare e del relativo procedimento formativo (qualificazione che avrebbe dovuto essere effettuata alla stregua della legge italiana) — sarebbe pervenuta alla conclusione che la decisione della *High Court of Justice* da essa dichiarata esecutiva in Italia non avrebbe natura di sentenza, ma costituiva un *exequatur* soltanto formale dei lodi arbitrari emessi a Londra, equivalente sostanzialmente al decreto pretorile di esecutorietà del lodo di cui all'art. 825 cod. proc. civ., come risulta sia dal testo del detto provvedimento (che non contiene alcuna motivazione, ma si limita a riprodurre il dispositivo dei due lodi arbitrari pronunciati tra le stesse parti), sia dalle disposizioni (art. 25) dell'*Arbitration Act* del 1950, che attribuiscono all'*High Court of Justice* competenza per la sola esecuzione dei lodi arbitrari; con la conseguenza che il procedimento di delibazione avrebbe dovuto avere per oggetto non già la sentenza dell'*High Court of Justice*, ma i due lodi arbitrari sottostanti, e con l'ulteriore conseguenza che la procedura di delibazione avrebbe dovuto svolgersi in base non già alle disposizioni della citata convenzione italo-britannica (non applicabile ai lodi arbitrari, ma, come risulta dalla sua intestazione e da tutte le disposizioni in essa contenute, esclusivamente alle decisioni emesse da giudici), ma a quelle dell'art. 800 cod. proc. civ. e della convenzione di New York del 1958 sul riconoscimento e l'esecuzione delle sentenze arbitrali e, quindi, nelle forme del procedimento ordinario di delibazione.

La censura — indubbiamente fondata nella sua premessa, essendo incontestabile che la corte del merito ha omesso di porsi in modo esplicito il problema della qualificazione giuridica del provvedimento dell'*High Court of Justice* di cui le era stata chiesta la dichiarazione di efficacia in Italia, anche se è da ritenere che la stessa corte abbia implicitamente qualificato lo stesso provvedimento come sentenza — non può essere accolta per le conseguenze che il ricorrente pretende di farne derivare.

Presupposto essenziale del procedimento volto alla dichiarazione di efficacia in Italia di una sentenza straniera o all'esecuzione nel territorio della Repubblica di altri atti di autorità straniera è che l'atto costituente l'oggetto del giudizio di delibazione sia compreso tra quelli dei quali l'ordinamento interno consente il riconoscimento nell'ambito territoriale dello Stato.

La prima indagine che il giudice, al quale ne sia chiesta la dichiarazione di efficacia o di esecutorietà in Italia, è tenuto a compiere è quindi quella diretta ad accertare se l'atto dell'autorità straniera che, mediante il giudizio di delibazione, si intende far valere nel territorio dello Stato italiano, possa inquadrarsi in una delle categorie di provvedimenti o di atti suscettibili di essere dichiarati efficaci o esecutivi nel territorio della Repubblica.

La qualificazione giuridica dell'atto dell'autorità straniera di cui si chiede il riconoscimento in Italia — costituente una delle tappe fondamentali di tale indagine — deve essere compiuta — in conformità al più recente, ma costante, indirizzo della giurisprudenza di questa Corte suprema (v. sent. 14 febbraio 1977, n. 657, *Foro it.*, 1977, I, 1939; 12 dicembre 1966, n. 2895, *id.*, 1967, I, 1831; 3 luglio 1963, nn. 1794 e 1795, *id.*, 1963, I, 1346) — con riferimento alle norme dell'ordinamento interno italiano (teoria della *lex loci*), dovendo ritenersi che lo stesso ordinamento, nel disciplinare il procedimento per l'attribuzione dell'efficacia e dell'esecutorietà in Italia a determinati provvedimenti di autorità straniera, abbia inteso riferirsi a quei provvedimenti stranieri i quali presentano i caratteri essenziali da esso richiesti perché un provvedimento possa essere inquadrato tra quelli delle categorie previste dalle norme interne in tema di dichiarazione di efficacia di sentenze straniere e di esecuzione di altri atti di autorità straniera.

La qualificazione giuridica del provvedimento straniero, al fine di stabilire se esso sia suscettibile di essere dichiarato efficace o esecutivo nel territorio dello Stato italiano (e, una volta risolta positivamente questa prima indagine, se debba essere seguito un particolare procedimento di delibazione previsto per determinati atti), si articola in due momenti: una prima operazione, avente carattere preliminare rispetto alla successiva, diretta ad individuare, attraverso l'esame del contenuto del provvedimento straniero e indipendentemente dalla qualificazione attribuitagli dall'ordinamento al quale appartiene l'autorità che lo ha emesso, i caratteri essenziali che esso presenta alla stregua dello stesso ordinamento; una seconda operazione, la quale postula logicamente l'esecuzione della precedente, volta a stabilire se i medesimi caratteri essenziali del provvedimento siano corrispondenti a quelli richiesti dall'ordinamento interno italiano perché un provvedimento possa essere qualificato da questo come appartenente a un tipo o a una categoria determinati.

La prima operazione involge, a sua volta, una duplice indagine: una — di mero fatto — rivolta a determinare il contenuto

del provvedimento da delibare; e l'altra — di puro diritto — mirante alla identificazione dei caratteri essenziali dello stesso provvedimento attraverso la ricerca e l'interpretazione delle norme dell'ordinamento straniero che ne disciplinano la struttura e gli effetti. Di esse, mentre l'una è riservata in via esclusiva al giudice della delibazione, il cui apprezzamento è sindacabile in sede di legittimità soltanto sotto il profilo del difetto di motivazione, con la conseguenza che alla Corte suprema non è consentito, a differenza dei provvedimenti emessi nello stesso procedimento nel quale è stata pronunciata la sentenza impugnata con il ricorso proposto davanti ad essa, l'esame diretto del contenuto del provvedimento straniero formante oggetto del giudizio di delibazione; l'altra è invece soggetta al controllo della Corte di cassazione alla quale la pronuncia adottata al riguardo dal giudice della delibazione può essere denunciata sotto il profilo della violazione e/o della falsa applicazione delle norme dell'ordinamento straniero cui appartiene l'autorità che ha emesso il provvedimento del quale è stato chiesto il riconoscimento.

La seconda operazione — comportando l'interpretazione e l'applicazione di norme e di principi di diritto interno italiano — è soggetta anch'essa al controllo della Corte di cassazione, la quale, sempre che la relativa decisione del giudice della delibazione sia ritualmente investita da un motivo di ricorso, ha il potere-dovere di rinnovarla in modo autonomo rispetto all'*iter* seguito da quel giudice. In proposito è poi opportuno precisare che la necessaria corrispondenza del provvedimento straniero, per i caratteri essenziali che esso presenta alla stregua dell'ordinamento di origine, con un determinato tipo di provvedimento previsto dall'ordinamento italiano non deve essere intesa come identità, sostanziale e formale, tra i due provvedimenti, nel senso cioè che il provvedimento straniero debba risultare identico, nella forma e nella sostanza, al corrispondente provvedimento italiano (v. sent. 14 febbraio 1977, n. 657, cit.; 12 dicembre 1966, n. 2895, cit.), ma come presenza nel provvedimento straniero di quei caratteri che l'ordinamento italiano considera essenziali perché un provvedimento possa essere inquadrato in un tipo o in una categoria determinati. Il che importa che, fuori dell'ipotesi piuttosto infrequente in cui il provvedimento straniero presenti tutti i caratteri formali e sostanziali del corrispondente provvedimento nazionale, dal complesso delle norme che disciplinano il provvedimento italiano al quale il provvedimento straniero viene assunto come corrispondente debbono essere desunti i caratteri essenziali che valgono a classificarlo come appartenente a quel tipo o a quella categoria. Ai fini della individuazione di tali caratteri essenziali possono ricavarsi utili indicazioni dalle clausole delle convenzioni internazionali rese esecutive nell'ordinamento interno contenenti la definizione dei provvedimenti suscettibili di essere dichiarati efficaci o esecutivi nel territorio dello Stato italiano. Con l'avvertenza che — nel caso in cui la convenzione internazionale resa esecutiva in Italia, regolatrice del riconoscimento e dell'esecuzione di provvedimenti stranieri nel territorio dello Stato italiano, preveda, quale *lex specialis* derogatrice delle altre norme di diritto interno aventi natura di norme generali, requisiti più rigorosi di quelli ritenuti sufficienti da queste norme — non può di per sé escludersi, salvo che il contrario non risulti in modo univoco dalla stessa convenzione, la dichiarazione di efficacia e di esecutorietà in Italia del provvedimento straniero che, pur non presentando tutti i caratteri richiesti dalla convenzione per il suo riconoscimento, rivesta tutti quelli considerati dalle norme generali interne necessari e sufficienti per la sua inquadrabilità in un provvedimento di un tipo o di una categoria determinati, dovendo ritenersi che l'obbligo, assunto dallo Stato italiano con la convenzione internazionale, di riconoscere nel proprio ordinamento interno i provvedimenti stranieri aventi dati requisiti non comporta, di per sé, l'obbligo di non riconoscere i provvedimenti stranieri privi di alcuno di quei requisiti, ma rispondenti a tutti quelli previsti dalle norme generali di diritto interno: ciò in applicazione del principio generale secondo cui gli ordini di esecuzione dei trattati e delle convenzioni internazionali apportano all'ordinamento giuridico dello Stato che li ha emessi soltanto le modificazioni necessarie ad assicurare l'adempimento degli obblighi da esso assunti nell'ambito dell'ordinamento giuridico internazionale, ma non escludono, di regola, l'applicabilità delle norme generali interne, le quali risultino in concreto più favorevoli.

Secondo l'accertamento della corte del merito, in alcun modo censurato dal ricorrente sotto l'unico profilo consentito del difetto di motivazione, il provvedimento di cui la X Can Grain ha chiesto che sia dichiarata l'esecutorietà in Italia è la sentenza pronunciata il 19 dicembre 1974 dalla *High Court of Justice - Queen's Bench Division - Commercial Court* sulla domanda — proposta dalla stessa X Can Grain nei confronti dell'oleificio Bestetti di Pietro Bestetti e regolarmente notificata allo stesso Bestetti rimasto contumace — diretta ad ottenere l'emanazione di

una sentenza avente lo stesso contenuto dei due lodi emessi tra le stesse parti con i nn. 723 e 724 dagli arbitri della *Federation of Oils Seeds and Fats Association Ltd.* di Londra.

Nel procedere alla individuazione dei caratteri essenziali del detto provvedimento ai fini della sua qualificazione giuridica — la quale assume decisiva rilevanza per stabilire sia se esso possa essere dichiarato esecutivo in Italia, sia se il procedimento da adottare per la sua delibazione sia, come ha ritenuto apoditticamente la Corte d'appello di Milano, quello previsto dalla convenzione italo-britannica sul riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni giudiziarie in materia civile e commerciale resa esecutiva con la legge 18 maggio 1973 n. 280 — la Corte suprema ritiene opportuno premettere che, come ha già avuto occasione di affermare con la sentenza 30 settembre 1955, n. 2721 (*id.*, 1956, I, 740), in base alle norme contenute nell'*Arbitration Act* del 1950, la sentenza arbitrale inglese (*award*) — a differenza di quanto è previsto dalla legge italiana, per la quale il lodo emesso dall'arbitro acquista natura ed efficacia di atto giurisdizionale solo con il decreto di esecutorietà del pretore — ha natura di sentenza e l'attitudine di divenire cosa giudicata, indipendentemente dall'esperimento della procedura per *enforcement*, nella forma *by originating summons*, prevista dall'art. 26 dell'*Arbitration Act*, esclusivamente per conferire al lodo arbitrale, che ha già natura di sentenza arbitrale «vincolante per le parti e per le persone rispettivamente aventi causa da esse» (v. art. 16 dell'*Arbitration Act*, recante la rubrica «*award to be final*», secondo cui «*unless a contrary intention is expressed therein, every arbitration agreement shall, where such a provision is applicable to the reference, be deemed to contain a provision that the award to be made by the arbitrator or umpire shall be final and binding on the parties and the persons chiming under them respectively*»), l'attitudine ad essere suscettibile di esecuzione forzata. La sentenza arbitrale inglese — diversamente dal lodo arbitrale italiano (art. 825 cod. proc. civ.), che diventa esecutivo ed acquista natura ed efficacia di atto giurisdizionale decisorio (sentenza) solo con il decreto del pretore, sentenza che acquista l'autorità di cosa giudicata, assumendo il carattere della definitività, solo se contro di essa non venga proposta (o, se proposta, comunque non accolta) l'impugnazione per nullità, il termine per la quale decorre (art. 828, ultima parte, cod. proc. civ.), non dalla data della pronuncia del lodo, ma da quella del decreto di esecutorietà o da quella della notificazione della stessa sentenza arbitrale — è, infatti, impugnabile, mediante appello proposto davanti a un collegio arbitrale di secondo grado o mediante istanza di revoca proposta davanti all'*High Court of Justice*, prima che sia sottoposta alla procedura di *enforcement*, con decorrenza dalla data della pronuncia e della comunicazione alle parti, per cui passa in giudicato, diventando definitiva, con il decorso di sei settimane da quella data (ordine LXIV, regola 14 delle regole di procedura dell'*High Court of Justice*). Come sentenza arbitrale definitiva, la stessa sentenza, anche se non sia stata esperita la procedura per *enforcement* nella forma *by originating summons*, può essere dichiarata esecutiva in Italia a norma della convenzione di New York 10 giugno 1958 sul riconoscimento e l'esecuzione delle sentenze arbitrali straniere, resa esecutiva con la legge 19 gennaio 1968 n. 62.

L'*Arbitration Act* prevede, all'art. 26, la procedura per *enforcement* della sentenza arbitrale, la quale può assumere due forme distinte (*by originating summons* e *by action*).

La prima — diretta a far conferire alla sentenza arbitrale l'esecutività di cui, nonostante la definitività, è ancora priva — ha inizio con un invito dell'altra parte a contraddire dinanzi al *Master in Chambers of Queen's Bench Division* e si conclude con un'ordinanza emessa dal *Master*, contro la quale è ammesso l'appello a un giudice singolo in camera di consiglio e poi alla corte d'appello.

La seconda è, invece, introdotta con una vera e propria citazione a comparire davanti all'*High Court of Justice*, si svolge nel contraddittorio delle parti e si conclude con una sentenza, nella quale la sentenza arbitrale viene assunta non già come atto decisorio autonomo, ma unicamente come titolo per la condanna, la quale trova perciò la propria fonte autonoma ed esclusiva nel provvedimento dell'*High Court of Justice*.

Poiché il provvedimento del quale è stata chiesta la dichiarazione di esecutorietà in Italia è la sentenza emessa dall'*High Court of Justice* a conclusione della procedura per *enforcement* nella forma *by action* promossa dalla X Can Grain, e non le due sentenze arbitrali emesse dagli arbitri della F.o.s.f.a. di Londra o l'ordinanza pronunciata dal *Master in Chambers of Queen's Bench Division* a conclusione della procedura per *enforcement* nella forma *by originating summons* promossa dalla stessa X Can Grain contemporaneamente all'altra, la questione, proposta dal ricorrente nel ricorso e ampiamente svolta nella memoria, se

l'ordinanza del *Master in Chambers of Queen's Bench Division* che conferisce l'esecutorietà alla sentenza arbitrale inglese sia autonomamente suscettibile di essere dichiarata esecutiva in Italia o se oggetto dell'eventuale giudizio di delibazione possa essere soltanto la sentenza arbitrale rispetto alla quale la stessa ordinanza è stata pronunciata, risulta manifestamente estranea al *thema decidendum*.

Procedendo all'analisi della sentenza emessa dall'*High Court of Justice*, la Corte suprema rileva che i suoi caratteri essenziali, desunti dalla disciplina dell'atto dettata dall'ordinamento inglese, sono i seguenti: a) provenienza da un organo investito di giurisdizione nell'esercizio della sua funzione istituzionale; b) pronuncia su domanda di una parte a conclusione di un procedimento svoltosi in contraddittorio, sia pure soltanto virtuale, con l'altra parte; c) decisione delle questioni sottoposte dalle parti in modo autonomo da quella adottata dagli arbitri, la cui sentenza è stata assunta come titolo della condanna; d) irretrattabilità della pronuncia ad opera dell'organo che l'ha adottata, con la conseguenza che la questione o le questioni decise non sono suscettibili di un nuovo esame da parte dello stesso organo; e) idoneità a diventare immodificabile anche ad opera di altri organi ed a precludere anche ad essi il riesame delle questioni decise. Poiché tali caratteri sono corrispondenti a quelli che valgono ad identificare nell'ordinamento giuridico italiano quel particolare provvedimento che assume la denominazione di sentenza, è evidente che la sentenza dell'*High Court of Justice* — anche se non presenta i requisiti formali prescritti per la sentenza dall'art. 132 cod. proc. civ. e, in particolare, quello (n. 4) dell'esposizione dei motivi in fatto e in diritto della decisione — rientra in una delle categorie di atti di autorità straniere — e, precisamente, in quella delle sentenze — di cui, in base alle norme generali contenute nel titolo VII del libro IV cod. proc. civ., è possibile la dichiarazione di efficacia nel territorio della Repubblica.

La stessa sentenza è peraltro suscettibile di essere riconosciuta in Italia in base alla convenzione del 7 febbraio 1964 fra la Repubblica italiana e il Regno Unito di Gran Bretagna ed Irlanda del Nord per il reciproco riconoscimento e l'esecuzione delle sentenze in materia civile e commerciale (c.d. convenzione italo-britannica), resa esecutiva con la legge 18 maggio 1973 n. 280, la quale, d'altra parte, ribadendo un principio generale in materia già avanti enunciato, dispone espressamente (art. II, terzo paragrafo) che la «convenzione non preclude il riconoscimento o l'esecuzione delle sentenze nei casi in cui la convenzione stessa non contempla il riconoscimento o l'esecuzione».

La detta convenzione, secondo quanto dispone il paragrafo primo del suo art. II, si applica, infatti, alle sentenze in materia civile e commerciale, ad eccezione di quelle menzionate nel secondo paragrafo dello stesso articolo (tra le quali non rientra la sentenza in questione); pronunciate dopo la sua entrata in vigore da una delle autorità giurisdizionali espressamente indicate nello stesso paragrafo (tra le quali, nel sottoparagrafo a contenente l'elenco delle autorità giurisdizionali del Regno Unito, è compresa l'*High Court of Justice* che ha pronunciato la sentenza in questione). Quest'ultima, quindi, avuto riguardo all'autorità giudiziaria che l'ha pronunciata e alla data della pronuncia, rientra tra le sentenze alle quali la convenzione è applicabile.

E poi da aggiungere che, secondo la definizione contenuta nel n. 2 dell'art. I, la parola «sentenza», agli effetti della stessa convenzione, «designa ogni decisione dell'autorità giudiziaria comunque denominata (sentenza, ordinanza e simili), che stabilisce in modo definitivo i diritti delle parti in causa, anche se soggetta tuttavia a gravame». Conseguentemente, la sentenza in questione è compresa nella sfera di applicabilità della convenzione, anche tenendo presente il suo contenuto e la sua efficacia, quali risultano dai suoi caratteri essenziali sopra individuati.

Una volta accertato che il provvedimento che ha formato oggetto del giudizio di delibazione presenta i caratteri essenziali del provvedimento giurisdizionale decisorio (sentenza) e non già quelli della sentenza arbitrale e, tanto meno, del decreto di esecutorietà (*exequatur*) del lodo arbitrale, il procedimento da seguire per la dichiarazione della sua esecutorietà in Italia era, quindi, quello previsto dalla convenzione italo-britannica avanti citata, come ha esattamente ritenuto la corte del merito, e non già quello di cui alla convenzione di New York del 1958 sul riconoscimento e l'esecuzione delle sentenze arbitrali, come ha invece sostenuto il ricorrente.

Risolta in tal modo la prima delle questioni enunciate all'inizio dell'indagine, può procedersi all'esame della seconda delle stesse questioni, alla quale, come si è già osservato, si riferisce il primo motivo del ricorso.

Con questo motivo il ricorrente — denunciando la violazione e la falsa applicazione degli art. 1109, VIII paragrafo terzo, della convenzione italo-britannica più volte citata e degli art. 796 segg.,

101, 112, 163 segg., 189 e 737 cod. proc. civ., in relazione all'art. 360, nn. 3 e 4, dello stesso codice — deduce, infatti, la nullità del procedimento di delibazione e della sentenza impugnata, in quanto la corte d'appello ha adottato la procedura in camera di consiglio tipica della volontaria giurisdizione in una materia di giurisdizione contenziosa e in una ipotesi non prevista da alcuna norma processuale. Rileva in proposito che la corte d'appello, adottando una procedura diversa sia da quella a contraddittorio eventuale e differito richiesta dalla X Can Grain, sia da quella di cognizione ordinaria da lui invocata, « è andata... *extra petitum* » e lo ha privato « di una fase di cognizione ordinaria cui aveva senz'altro diritto »; che è mancata la *vocatio in ius*; non sono stati rispettati i termini minimi di comparizione ed è stato violato il principio del contraddittorio; che la procedura in camera di consiglio si è conclusa con sentenza al di fuori dei casi previsti dalla legge. Soggiunge che la corte del merito, ritenendo di poter seguire una procedura sommaria diversa da quella di cognizione ordinaria prevista dal codice di rito per la delibazione delle sentenze straniere, ha erroneamente interpretato le norme contenute negli art. VII e VIII, par. 3, della detta convenzione, giacché questa — a differenza di altre convenzioni che, usando espressioni tecnico-giuridiche molto precise, prevedono una procedura semplificata di delibazione — non contiene alcuna disposizione che prescriva l'adozione di un procedimento sommario per la delibazione delle sentenze pronunciate da un giudice appartenente ad uno degli Stati contraenti, laddove l'art. VIII, par. 3, della stessa convenzione (secondo cui « le formalità di procedura per la dichiarazione di efficacia sono espletate nelle forme più semplici e rapide possibili ») deve essere interpretato, diversamente da come l'ha inteso la corte milanese, nel senso che la corte d'appello dovrà, per quanto sia possibile, sveltire il procedimento ordinario di delibazione utilizzando gli strumenti apprestati a tal fine dall'ordinamento.

Anche se alcune delle censure avanti riassunte colgono nel segno, non può ritenersi fondato l'assunto, costituente il nucleo del motivo di ricorso, che il procedimento di delibazione in concreto seguito e la sentenza impugnata siano radicalmente nulli.

Deve — anzitutto — sgombrarsi il terreno dell'indagine dalla censura di estrapetizione, mossa dal ricorrente alla corte d'appello per avere adottato un procedimento diverso da quello richiesto da ciascuna delle parti.

Per dimostrarne l'infondatezza è infatti sufficiente rilevare che il vizio di estrapetizione — il quale è configurabile quando il giudice, violando il principio della corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato, attribuisca a una delle parti un bene diverso da quello da essa domandato — postula l'esistenza del potere dispositivo delle parti, il quale può riferirsi esclusivamente alle domande e alle eccezioni in senso proprio, e non anche al procedimento da adottare per l'emanazione del provvedimento richiesto da una di esse, giacché questo è disciplinato in tutti gli atti che lo compongono da norme di natura pubblicistica, cui né le parti né il giudice possono derogare senza incorrere in una violazione di legge, denunciabile, ove determini la nullità del procedimento o della sentenza, come motivo di ricorso per cassazione ai sensi del n. 4 dell'art. 360 cod. proc. civile.

E invece fondata la censura concernente l'interpretazione data dalla corte d'appello alle norme contenute negli art. VII e VIII, par. 3, della convenzione italo-britannica sul riconoscimento e l'esecuzione delle sentenze in materia civile e commerciale, di cui, come si è dimostrato in occasione dell'esame della prima parte del secondo mezzo del ricorso, non può contestarsi l'applicabilità al procedimento di delibazione della sentenza pronunciata tra le parti dall'*High Court of Justice*.

Le convenzioni internazionali in tema di dichiarazione di efficacia e di esecuzione di sentenze straniere e di altri atti di autorità straniere contengono, di regola, un rinvio, sia pure implicito, all'ordinamento interno degli Stati contraenti per quanto concerne il procedimento relativo alla detta dichiarazione. Alcune di esse però — e nei tempi recenti con sempre maggiore frequenza — dettano norme con cui il medesimo procedimento viene disciplinato in modo autonomo e più o meno incisivamente divergente dal procedimento regolato dall'ordinamento interno dei singoli Stati, prevedendo talvolta perfino il riconoscimento automatico — e quindi indipendentemente da un atto di giurisdizione degli organi dell'ordinamento interno — dell'efficacia della cosa giudicata alle sentenze emesse dagli organi giurisdizionali di uno degli Stati contraenti e limitando la necessità della procedura di delibazione al riconoscimento della loro efficacia esecutiva. Una volta che le dette convenzioni siano rese esecutive nell'ordinamento interno, le norme in esse contenute prevalgono, quale *lex specialis*, sulle norme generali interne in tema di procedimento di delibazione di sentenze straniere e di altri atti di autorità straniere, derogando alle corrispondenti norme contenute nel titolo VII

del libro IV del codice di procedura civile, le quali peraltro, in base al principio generale già ricordato, sono pur sempre applicabili, salvo che le norme della convenzione non dispongano esplicitamente il contrario, ove risultino più favorevoli al riconoscimento.

Le norme speciali concernenti il procedimento di delibazione, contenute in una convenzione internazionale resa esecutiva nell'ordinamento interno, sono soggette, al pari delle altre norme dello stesso ordinamento, alle regole di ermeneutica legale da questo stabilite; e, quali norme derogatrici delle corrispondenti norme generali, in tanto possono trovare immediata applicazione, in difetto di ulteriori norme di adattamento alla convenzione internazionale, in quanto presentino i necessari caratteri della specificità e della completezza, in modo da consentire all'interprete di individuare con certezza la regola o le regole speciali da applicare in sostituzione delle regole generali.

Alla stregua di questo criterio direttivo non appare dubbio alla Corte suprema che la convenzione italo-britannica sul riconoscimento e sull'esecuzione delle sentenze in materia civile e commerciale non contenga alcuna norma speciale per quanto riguarda il procedimento di delibazione, il quale perciò, con riferimento alle sentenze alle quali la stessa convenzione risulta applicabile, deve ritenersi regolato dalle norme generali dettate dal titolo avanti richiamato del codice di procedura civile.

Nessun elemento in favore della tesi accolta dalla corte d'appello — secondo la quale la determinazione in concreto del procedimento da adottare sarebbe rimessa in sostanza al giudice della delibazione, il quale potrebbe scegliere tra quelli più semplici e rapidi previsti dall'ordinamento, con facoltà di operare una commistione di atti e fasi di procedimenti diversi — può desumersi infatti dalle norme contenute nell'art. VII, primo paragrafo (« Affinché la sentenza di una corte del Regno Unito sia resa esecutiva in Italia il vincitore deve presentare istanza per la dichiarazione di efficacia alla corte d'appello del luogo in cui la sentenza deve avere attuazione secondo la procedura della corte richiesta ») e nell'art. VIII, paragrafo terzo (« Le formalità di procedura... per la dichiarazione di efficacia a norma dell'art. VII sono espletate nelle forme più semplici e rapide possibili ») della convenzione.

Non dalla prima, giacché essa riproduce sostanzialmente la norma del 1° comma dell'art. 796 cod. proc. civ., individuando, al pari di questa, il giudice competente a conoscere dell'istanza di delibazione nella corte d'appello del luogo in cui la sentenza di cui è chiesta la dichiarazione di efficacia in Italia deve avere attuazione e disponendo che « la istanza per la dichiarazione di efficacia » deve essere presentata « secondo la procedura della corte richiesta ». Disposizione questa che — non avendo il termine « istanza », nel linguaggio delle fonti legislative, un significato proprio, essendo adoperato anche come equivalente di domanda giudiziale, senza alcun riferimento alla forma per essa prescritta; e, dovendo, d'altra parte, lo stesso termine essere inteso nel suo logico collegamento con l'inciso che si riferisce alla « procedura » propria — del giudice al quale l'istanza è rivolta — non può non ritenersi equivalente a quella dettata dal citato 1° comma dell'art. 796 del codice di rito per quanto riguarda la forma della domanda (« domanda mediante citazione »), in quanto l'« istanza » « secondo la procedura » propria della corte d'appello alla quale è richiesta la dichiarazione di efficacia in Italia della sentenza inglese non può non essere — a norma del medesimo 1° comma dell'art. 796 cod. proc. civ., che regola appunto « la procedura della corte richiesta » — la « domanda mediante citazione ».

Non dalla seconda, dal momento che il riferimento, in essa contenuto, alle « forme più semplici e rapide possibili » per l'espletamento della procedura di delibazione non consente, per la sua estrema genericità, di identificare il procedimento, diverso da quello ordinario, che il giudice della delibazione e le parti sono tenuti a seguire. A questa norma non può quindi attribuirsi, come ha ritenuto la corte d'appello, il significato di autorizzare il giudice della delibazione e le parti — in evidente contrasto con le direttive fondamentali del sistema processuale che, in omaggio ad evidenti criteri di certezza e di uniformità di trattamento ed a garanzia del regolare svolgimento del processo e del diritto di difesa delle parti, disciplinano i diversi tipi di procedimento con norme di natura pubblicistica e, come tali, non derogabili dal giudice e dalle parti — a foggare, volta per volta, il procedimento da seguire, componendo in un insieme ibrido elementi di procedimenti tipici di natura diversa. Ma può soltanto riconoscersi la funzione di imporre al giudice della delibazione di utilizzare, all'interno del procedimento previsto dagli art. 796 segg. cod. proc. civ., tutti gli strumenti consentiti dall'ordinamento per pervenire, nel modo più semplice e rapido possibile, all'adozione

del provvedimento — positivo o negativo — di dichiarazione di efficacia in Italia della sentenza straniera.

Se è quindi indiscutibile che il procedimento di delibazione in concreto adottato dalla corte di Milano per dichiarare l'efficacia in Italia della sentenza pronunciata tra le parti dell'*High Court of Justice* non è stato conforme a quello, disciplinato dalle norme contenute nel titolo VII del libro IV del codice di procedura civile, che invece avrebbe dovuto essere seguito, non può tuttavia ritenersi, come sostiene il ricorrente, che ciò abbia comportato la nullità del procedimento stesso e della sentenza impugnata.

Poiché i vizi denunciati integrano tipici *errores in procedendo*, rispetto ai quali la Corte suprema è investita dei più ampi poteri di indagine e di cognizione, può procedersi all'esame diretto degli atti del processo di delibazione, al fine sia di accertare l'effettiva sussistenza degli stessi vizi sia di determinarne l'influenza sulla validità del procedimento nel suo complesso e della sentenza impugnata.

Dagli stessi atti risulta: a) che il 12 maggio 1975 la X Can Grain Ltd. depositò nella cancelleria della Corte d'appello di Milano un ricorso diretto ad ottenere la dichiarazione di esecutorietà in Italia della sentenza di condanna pronunciata dall'*High Court of Justice* in suo favore ed a carico del Bestetti; b) che lo stesso giorno il presidente della corte d'appello nominò il consigliere relatore e ordinò la trasmissione del ricorso al p. m. per le conclusioni; c) che, dopo una fase che non ebbe alcuna influenza su quelle successive (nella quale il p. m., con requisitoria scritta del 12 giugno 1975, concluse per il rigetto della domanda, per l'incongruità del termine a comparire davanti al giudice straniero assegnato al convenuto Bestetti), il consigliere relatore, revocato un precedente analogo provvedimento non ancora eseguito, con decreto del 20 giugno 1975, ordinò alla X Can Grain di notificare il ricorso e lo stesso decreto al Bestetti entro il 25 dello stesso mese ed anno e dispose la comparizione delle parti davanti a sé per il successivo 9 luglio 1975; d) che le parti, comparse davanti al consigliere designato nel giorno suindicato, dopo lo scambio di due memorie difensive e il deposito di numerosi documenti, precisarono, insieme al p. m. intervenuto, le rispettive conclusioni e il 31 ottobre 1975 discussero la causa davanti alla corte d'appello riunita in camera di consiglio; e) che, dopo la discussione delle parti, la corte d'appello deliberò, nella stessa camera di consiglio, la sentenza impugnata.

Prescindendo dall'addebito, mosso dal ricorrente alla corte d'appello, di averlo privato « di una fase di cognizione ordinaria cui aveva senz'altro diritto » (per dimostrare l'inconsistenza del quale è sufficiente rilevare che non è configurabile un diritto ad un particolare tipo di procedimento o ad una fase di esso e che l'inosservanza delle norme processuali da parte del giudice del merito può formare oggetto di un motivo di ricorso per cassazione in quanto abbia determinato, come stabilisce l'art. 360, n. 4 cod. proc. civ., la nullità della sentenza impugnata o del procedimento), gli *errores in procedendo* denunciati consistono: 1) nella mancanza della *vocatio in ius*; 2) nell'inosservanza dei termini minimi di comparizione; 3) nella violazione del principio del contraddittorio; 4) nella conclusione della procedura in camera di consiglio con sentenza al di fuori dei casi previsti dalla legge. Nessuno di essi è però tale da comportare la nullità del procedimento di delibazione o della sentenza impugnata.

Riguardo alla pretesa mancanza di *vocatio in ius* — che il ricorrente ricollega alla circostanza che l'atto introduttivo del giudizio di delibazione assunse la forma del ricorso, invece di quella, prescritta dal 1° comma dell'art. 796 cod. proc. civ., della citazione — basta osservare che, in conformità alla costante giurisprudenza di questa Corte suprema, l'adozione della forma del ricorso, invece di quella della citazione, non determina — in virtù del principio della conservazione degli atti processuali, espressione del principio più generale della conservazione degli atti giuridici di cui la norma contenuta nel 3° comma dell'art. 156 cod. proc. civ. rappresenta una particolare applicazione in tema di atti processuali civili — la nullità del procedimento, qualora il ricorso, contenente tutti i requisiti formali della citazione ad eccezione della *vocatio in ius*, sia stato ritualmente notificato — unitamente al decreto del giudice che fissa l'udienza di comparizione delle parti (al quale non può non riconoscersi il ruolo di idoneo equipollente della *vocatio in ius* mancante nel ricorso) — all'altra parte e questa si sia costituita, con ciò dimostrando che l'atto, sebbene mancante di uno dei suoi requisiti formali, ha ugualmente raggiunto lo scopo al quale era destinato, e cioè quello di consentire l'instaurazione del contraddittorio. E poiché nella specie l'odierno ricorrente — al quale la X Can Grain notificò regolarmente il ricorso contenente tutti i requisiti prescritti dall'art. 163, 3° comma, cod. proc. civ., ad eccezione di quello previsto dal n. 7 dello stesso comma unitamente al decreto del

consigliere designato dal presidente della corte d'appello con cui era stata disposta la comparizione delle parti davanti allo stesso consigliere per un'udienza determinata — si costituì regolarmente nella stessa udienza, l'irregolarità formale dell'atto introduttivo è risultata scevra di conseguenze sulla validità della costituzione del rapporto processuale.

La nullità dello stesso atto, derivante dall'assegnazione al convenuto di un termine di comparizione inferiore a quello stabilito come minimo dal 1° comma dell'art. 163 bis cod. proc. civ., è stata poi sanata dalla costituzione del convenuto, in base al principio sancito dall'art. 164, 2° comma, dello stesso codice, costituente una particolare applicazione del già ricordato principio della convalidazione degli atti processuali nulli enunciato, con riferimento a tutti gli atti processuali civili, dal 3° comma dell'art. 156 cod. proc. civile.

La censura concernente la violazione del principio del contraddittorio, a prescindere dalla genericità della sua formulazione, è del tutto priva di fondamento.

Il contraddittorio è stato infatti regolarmente instaurato mediante la notificazione del ricorso e del decreto di fissazione di udienza seguita dalla costituzione del convenuto; ed ha avuto modo di esplicitarsi, con ampiezza e profondità, mediante lo scambio di due memorie difensive, nelle quali l'odierno ricorrente ha prospettato con dovizia di argomentazioni le medesime questioni riproposte con il ricorso per cassazione, ed il deposito di numerosi documenti. La pretestuosità della censura risulta del resto confermata dalla circostanza che il ricorrente non ha precisato quale attività difensiva egli non abbia potuto svolgere a causa dell'anomalo procedimento seguito dalla corte d'appello.

Ugualmente priva di fondamento è l'ultima censura.

La dichiarazione di efficacia in Italia di una sentenza pronunciata da un organo giurisdizionale del Regno Unito di Gran Bretagna ed Irlanda del Nord, ai sensi della convenzione italo-britannica più volte citata, deve, infatti, essere pronunciata con sentenza, non contenendo la medesima convenzione alcuna norma speciale che deroghi alla norma generale sancita dal 1° comma dell'art. 797 cod. proc. civile.

La corte d'appello, avendo emesso una sentenza a conclusione del procedimento di delibazione svoltosi davanti ad essa tra le parti, non è quindi incorsa nella violazione di alcuna norma processuale.

La discussione della causa in camera di consiglio, invece che in udienza pubblica come prescritto dall'art. 275 cod. proc. civ., non ha comportato, d'altra parte, alcuna nullità. Tale sanzione, infatti, non è comminata espressamente dalla legge (art. 156, 1° comma, cod. proc. civ.); né può ritenersi implicita nel sistema, in quanto la discussione svolta in camera di consiglio soddisfa, al pari di quella svolta in pubblica udienza, l'esigenza delle parti di illustrare direttamente all'organo giudicante nell'immediatezza del giudizio le ragioni difensive già compiutamente svolte nelle comparse conclusionali e nelle eventuali memorie di replica. Ciò non senza considerare che, come questa Corte suprema ha avuto più volte occasione di precisare (v., tra le più recenti, sent. 24 aprile 1974, n. 1180, *id.*, Rep. 1974, voce *Procedimento civile*, n. 229; 16 novembre 1973, n. 3078, e 15 giugno 1973, n. 1756, *id.*, Rep. 1973, voce cit., nn. 219, 220), la stessa formalità della discussione della causa nel corso dell'udienza collegiale non è prescritta a pena di nullità, né la detta sanzione può desumersi implicitamente dalla rilevanza assunta dalla discussione ai fini del contraddittorio.

L'esclusione della nullità del procedimento di delibazione e della sentenza impugnata consente di procedere all'esame dell'ultima questione enunciata all'inizio della motivazione, cui si riferiscono la seconda parte del secondo ed il terzo motivo del ricorso.

Con la seconda parte del secondo motivo il ricorrente — denunciando la violazione degli art. 2, 800 e 808 cod. proc. civ. e 1392 cod. civ. anche in relazione alle norme della convenzione di New York del 1958 resa esecutiva con la legge 19 gennaio 1968 n. 62 — sostiene che i lodi pronunciati dagli arbitri della F.o.s.f.a. di Londra non avrebbero potuto essere dichiarati esecutivi in Italia a causa dell'inesistenza e/o dell'invalidità assoluta della clausola compromissoria, in quanto i contratti in relazione ai quali insorse la controversia decisa dagli arbitri, stipulati per iscritto in Milano dal solo mediatore, non contenevano alcuna clausola compromissoria, ma soltanto un generico riferimento al formulario di contratto n. 8 della F.o.s.f.a. di Londra, il quale, proprio per la sua genericità, era inidoneo ad esprimere validamente il consenso alla deroga della giurisdizione. Soggiunge che — dovendo la validità del compromesso o della clausola compromissoria che escludono la giurisdizione italiana essere valutata, per quanto attiene alla forma dell'atto, alla stregua della legge del luogo in cui l'atto è stato stipulato — la clausola compromissoria doveva ritenersi, ai sensi dell'art. 808 cod. proc. civ., affetta da

nullità assoluta rilevabile d'ufficio, in quanto il mediatore che aveva sottoscritto i detti contratti non era munito della necessaria procura scritta.

Con il terzo motivo — denunciando l'omessa e/o l'insufficiente motivazione e, comunque, la violazione e la falsa applicazione delle norme della convenzione italo-britannica più volte citata e, in particolare, dell'art. IV, lett. c), in relazione all'art. 360, nn. 3 e 5, cod. proc. civ. — il ricorrente si duole che la corte del merito abbia ritenuto sussistente nella specie il criterio di competenza internazionale di cui all'art. IV, lett. c), della stessa convenzione, non considerando: a) che la disposizione richiamata concerne esclusivamente l'accettazione della giurisdizione delle corti e dei tribunali e non l'attribuzione ad arbitri del potere di risolvere una controversia, come è confermato dal rilievo che la convenzione anzidetta non si applica ai procedimenti e ai lodi arbitrali; b) che il criterio di competenza internazionale concretasi nell'accettazione espressa della giurisdizione del giudice straniero non può ritenersi sussistente in presenza di una clausola compromissoria, la quale, come si è sostenuto con il mezzo precedente, è oltretutto nulla; c) che il richiamo operato dalla norma della convenzione « alle forme prescritte dalla legge dello Stato della corte di origine » non può far ritenere sussistente l'accettazione della giurisdizione nei casi, come quello in esame, in cui si è in presenza di una manifestazione di volontà che, come quella diretta a devolvere la controversia agli arbitri, mira proprio ad escludere tale giurisdizione; d) che la circostanza che, secondo la legge inglese, la giurisdizione dei giudici inglesi possa esercitarsi in presenza di una clausola compromissoria per arbitrato da svolgersi a Londra, anche se non sottoscritta dalle parti, non è idonea a giustificare l'affermazione della sussistenza nella specie del criterio di competenza internazionale previsto dalla convenzione, essendo i criteri di competenza previsti da essa tassativi; e) che l'affermazione — del tutto immotivata e implicitamente sorretta dal parere Longmore irritualmente prodotto *ex adverso* — che, per il diritto inglese, una manifestazione di volontà, che faccia riferimento e recepisca il contenuto negoziale di una serie di clausole riprodotte in un modello a stampa, è valida ed efficace, non è idonea a giustificare l'altra affermazione della sussistenza dell'accettazione espressa della giurisdizione della corte d'origine ai sensi dell'art. IV, lett. c), della convenzione.

Nessuna delle censure avanti riassunte coglie nel segno.

Quelle formulate nella seconda parte del secondo motivo debbono — anzitutto — ritenersi assorbite, una volta che, come si è dimostrato in occasione dell'esame della prima parte dello stesso mezzo, il giudizio di delibazione conclusosi con la sentenza impugnata ha avuto per oggetto non già i lodi pronunciati dagli arbitri della F.o.s.f.a. di Londra o l'ordinanza emessa dal *Master in Chambers of Queen's Bench Division* nella procedura per *enforcement* nella forma *by originating summons* svoltosi davanti a lui relativamente alle sentenze arbitrali, ma esclusivamente la sentenza emessa dall'*High Court of Justice* a conclusione del procedimento per *enforcement* nella forma *by action* promosso davanti alla stessa corte dalla *X Can Grain* nei confronti dell'oleificio Bestetti.

Riguardo alle censure formulate con il terzo mezzo è opportuno premettere che, ai sensi dell'art. 797, n. 1, cod. proc. civ., una sentenza straniera in tanto può essere dichiarata efficace in Italia in quanto risulti anzitutto accertata la competenza internazionale del giudice che l'ha pronunciata. Tale accertamento deve compiersi, di regola, alla stregua delle norme generali dettate a questo fine dall'ordinamento interno italiano, le quali però, in quanto norme generali, cedono di fronte alle norme speciali contenute in particolari convenzioni internazionali rese esecutive nell'ordinamento interno, che disciplinano, nei rapporti con determinati Stati, la materia della dichiarazione di efficacia e di esecutività delle sentenze straniere e di altri atti di autorità straniera.

Le norme speciali delle convenzioni prevalgono sulle norme generali di diritto processuale civile internazionale e vanno applicate da sole ove la disciplina da esse dettata risulti completa, mentre, ove la stessa disciplina sia incompleta, coesistono con le norme generali contenute negli art. 2, 3 e 4 cod. proc. civ., le quali perciò trovano applicazione nelle parti in cui le prime non dispongono. In base a un principio generale in materia, già più volte richiamato, le norme generali, se più favorevoli al riconoscimento delle sentenze emesse dagli organi giurisdizionali dello Stato o degli Stati con i quali è stata conclusa la convenzione di quelle da questa dettate, prevalgono sulle norme speciali, ove non risulti, nella convenzione resa esecutiva, una volontà espressa in senso contrario.

Per quanto riguarda il riconoscimento e l'esecuzione delle sentenze in materia civile e commerciale emesse dalle autorità giurisdizionali del Regno Unito di Gran Bretagna ed Irlanda del Nord indicate nell'art. II, primo paragrafo, lett. a), della più volte citata con-

venzione internazionale italo-britannica del 7 febbraio 1964, resa esecutiva con la legge 18 maggio 1973 n. 280, non può dubitarsi perciò che — esistendo una apposita convenzione internazionale resa esecutiva — le norme da essa dettate in tema di competenza internazionale del giudice che ha pronunciato la sentenza che forma oggetto del giudizio di delibazione debbano prevalere, quali norme di carattere speciale, sulle norme generali contenute negli articoli sopra richiamati del codice di procedura civile. E tali norme — stabilendo l'art. II, 3° paragrafo, della convenzione, a conferma del principio generale già ricordato, che questa « non preclude il riconoscimento o l'esecuzione delle sentenze nei casi in cui la convenzione stessa non contempla il riconoscimento o l'esecuzione » — possono tuttavia trovare applicazione, nel caso in cui esse siano più favorevoli al riconoscimento o all'esecuzione in Italia delle sentenze pronunciate dai giudici inglesi.

Deve aggiungersi — sempre in via preliminare — che, nel giudizio di impugnazione contro una sentenza emessa in un procedimento di delibazione, la Corte di cassazione non ha, rispetto all'accertamento della competenza internazionale del giudice straniero, gli stessi poteri di indagine in ordine ai presupposti di fatto della competenza medesima che le sono invece attribuiti dall'ordinamento quando si tratta di determinare la competenza o la giurisdizione degli organi giurisdizionali interni; e non può procedere quindi ad una nuova ed autonoma valutazione dei documenti prodotti davanti al giudice della delibazione per accertare se questi li abbia adeguatamente ed esattamente apprezzati, restando in proposito vincolati gli apprezzamenti espressi dal detto giudice, sempre che siano sorretti da motivazione congrua ed immune da vizi logici ed errori di diritto.

Nel caso in esame il criterio di competenza internazionale ritenuto sussistente dalla corte d'appello è quello previsto dall'art. IV, sottoparagrafo c) del primo paragrafo, della convenzione italo-britannica, secondo il quale il giudice che ha pronunciato la sentenza di cui si chiede il riconoscimento nell'altro Stato contraente (« corte o tribunale di origine ») è competente, « se il soccombente, convenuto avanti alla corte o tribunale di origine, in una controversia di natura contrattuale, aveva, prima dell'inizio del processo, accettato nelle forme prescritte dalla legge dello Stato della corte o tribunale di origine, di sottoporsi nei riguardi dell'oggetto del giudizio alla giurisdizione di una delle corti o tribunali dello Stato della corte o tribunale di origine ».

Poiché, in base alla norma speciale contenuta nella convenzione, la validità dell'accettazione preventiva, da parte del soccombente, della giurisdizione del giudice inglese rispetto ad una controversia di natura contrattuale deve essere valutata alla stregua della legge inglese, la Corte suprema deve limitarsi a verificare l'esattezza o meno della soluzione data dalla corte d'appello ai seguenti quesiti: a) se, alla stregua della legge inglese, possa considerarsi valida ed efficace una manifestazione di volontà che, come quella contenuta nei due contratti conclusi dalle parti in Italia ad opera di un mediatore, faccia riferimento al contenuto negoziale di una serie di clausole riprodotte a stampa; b) se l'accettazione preventiva della giurisdizione del giudice inglese possa ravvisarsi in una clausola compromissoria per arbitrato da svolgersi in Inghilterra con riferimento ai provvedimenti giurisdizionali che, in base alla legge inglese, il medesimo giudice può adottare rispetto ai lodi emessi da arbitri inglesi.

La Corte suprema ritiene che la soluzione data dalla corte d'appello ad entrambi i quesiti sia esatta.

Riguardo al primo quesito è opportuno premettere che nella ricerca diretta ad acquisire la conoscenza della legge straniera il giudice può avvalersi di qualunque mezzo idoneo allo scopo e, quindi, anche delle sue cognizioni personali e della collaborazione delle parti, la cui attività, meramente sussidiaria, non può porsi sullo stesso piano di quella corrispondente agli oneri di allegazione e di prova, la quale si riferisce esclusivamente ai fatti giuridici e non anche ai fatti normativi.

I documenti che le parti, nello svolgimento della loro attività di collaborazione con il giudice, producono in giudizio per agevolargli l'opera di acquisizione della conoscenza del diritto straniero non sono perciò soggetti alle regole che disciplinano la produzione in giudizio delle prove documentali — cioè delle scritture e delle altre cose materiali che, in ragione del loro contenuto, sono utilizzabili come mezzi di prova di fatti rilevanti ai fini della decisione, in quanto posti dalle parti a fondamento delle loro domande o eccezioni — e, perfino, al divieto, posto dall'art. 372 cod. proc. civ., di depositare, insieme al ricorso o al controricorso, documenti non prodotti nei precedenti gradi del giudizio, all'infuori di quelli riguardanti la nullità della sentenza impugnata e l'ammissibilità del ricorso e del controricorso.

Non coglie, quindi, nel segno la censura mossa dal ricorrente alla corte del merito di avere utilizzato il parere del giurista inglese Longmore, nonostante che questo sia stato irritualmente

prodotto, giacché — a prescindere dal rilievo che non è stato specificato perché sarebbe stata irrituale — la produzione dello stesso parere non incontrava alcun limite preclusivo.

Ora, per il diritto inglese — come la Corte suprema ha accertato in base alle personali conoscenze dei componenti del collegio, alle quali è sostanzialmente conforme il parere del Longmore, che il ricorrente, non avendolo in alcun modo contraddetto, ha peraltro dimostrato di condividere — il problema dell'integrazione del contenuto negoziale del contratto mediante la *relatio* ad un formulario di contratto standard contenente una pluralità di clausole si pone in termini diversi rispetto al diritto italiano, nel senso che, ad eccezione di quelle che siano in contrasto con le clausole direttamente pattuite dalle parti, tutte le clausole del formulario richiamato fanno parte integrante, qualunque sia il loro contenuto, del contenuto negoziale del contratto.

Alla stregua del diritto inglese, per effetto del richiamo contenuto nei due contratti conclusi dalle parti, tutte le clausole del formulario di contratto n. 8 della F.o.s.f.a. di Londra, compresa quella che deferiva agli arbitri della F.o.s.f.a. la cognizione delle controversie ad essi relative, facevano quindi parte del contenuto negoziale dei medesimi contratti, con la conseguenza che, alla stregua dello stesso diritto, la clausola compromissoria per arbitrato da svolgersi a Londra deve ritenersi validamente ed efficacemente pattuita.

In ordine al secondo quesito non può non ritenersi, in conformità a quanto ha sostanzialmente ritenuto la corte d'appello, che la pattuizione di una clausola compromissoria per arbitrato estero comporti necessariamente l'accettazione della giurisdizione del giudice dello Stato straniero, nel cui territorio l'arbitro, al quale è stata devoluta la decisione di una determinata controversia deve spiegare il suo compito, per tutti i provvedimenti che, in base all'ordinamento al quale egli appartiene, lo stesso giudice ha il potere di adottare per dare piena e completa attuazione alla decisione arbitrale.

È evidente infatti che le parti, nel pattuire una clausola compromissoria, intendano che la decisione dell'arbitro possa produrre tutti gli effetti di cui essa è capace alla stregua dell'ordinamento nel cui ambito l'arbitro ha svolto il suo compito.

Conseguentemente, ove il medesimo ordinamento — come è il caso dell'ordinamento inglese — preveda che la decisione arbitrale — oltre a poter essere dichiarata esecutiva con provvedimento avente natura indubbiamente giurisdizionale, dell'organo giurisdizionale all'uopo designato come competente — possa essere assunta quale titolo di un'autonoma pronuncia giurisdizionale emessa da un giudice a conclusione di un procedimento svolto nel contraddittorio tra le stesse parti tra le quali essa è stata pronunciata, la pattuizione della clausola compromissoria non può non comportare l'accettazione della giurisdizione del giudice straniero non solo in relazione all'emanazione del provvedimento di esecutorietà del lodo, ma anche per quanto riguarda il giudizio nel quale il lodo medesimo è assunto come titolo di un'autonoma pronuncia di condanna.

In base alle suesposte considerazioni, nelle quali tutti i rilievi del ricorrente trovano un'espressa o implicita confutazione, deve ritenersi che la corte d'appello abbia esattamente ravvisato nella specie la ricorrenza del criterio di collegamento previsto dall'art. IV sottoparagrafo c) del primo paragrafo della convenzione italo-britannica per il riconoscimento e l'esecuzione delle sentenze in materia civile e commerciale più volte citata e, conseguentemente, accettata la competenza dell'*High Court of Justice* che aveva pronunciato la sentenza che la *X Can Grain Ltd.* aveva chiesto fosse riconosciuta in Italia.

Il ricorso, essendo infondato in tutti i motivi in cui si articola, deve essere rigettato. Si ravvisano tuttavia giusti motivi per disporre la totale compensazione tra le parti delle spese del giudizio di cassazione.

Per questi motivi, ecc.

CORTE DI CASSAZIONE; Sezione lavoro; sentenza 23 febbraio 1979, n. 1182; Pres. CUTRUPA, Est. FRANCESCHELLI, P. M. MOROZZO DELLA ROCCA (concl. conf.); Grazioli (Avv. CASSANDRO) c. Soc. Bonifiche sarde (Avv. F. SATTA). *Cassa Trib. Cagliari* 16 giugno 1977.

Lavoro e previdenza (controversie in materia di) — Datore di lavoro estraneo all'associazione sindacale stipulante il c.c.n.l. contenente la clausola compromissoria — Arbitrato irrituale — Nullità — Azione di accertamento innanzi al giudice competente per il merito in primo grado — Ammissibilità (Legge 11 agosto 1973 n. 533, disciplina delle controversie individuali

di lavoro e delle controversie in materia di previdenza e assistenza obbligatorie, art. 4, 5).

Intervento in causa e litisconsorzio — Divieto di interposizione nelle prestazioni di lavoro — Azione dell'interposto — Necessità di accertare con autorità di cosa giudicata la nullità della interposizione — Litisconsorzio necessario con l'interponente (Cod. proc. civ., art. 34, 102, 383, 420; legge 23 ottobre 1960 n. 1369, divieto di intermediazione ed interposizione nelle prestazioni di lavoro e nuova disciplina dell'impiego di manodopera negli appalti di opere e di servizi, art. 1).

Il lodo pronunciato in sede di arbitrato irrituale nei confronti di un datore di lavoro estraneo all'associazione sindacale stipulante il c.c.n.l. contenente la clausola compromissoria è nullo e tale nullità, allorché l'inefficacia relativa della clausola sia stata eccepita innanzi agli arbitri, può essere fatta valere con una autonoma azione di mero accertamento innanzi al giudice che sarebbe stato competente per il merito in primo grado senza limiti di tempo. (1)

L'azione di accertamento della natura fittizia di un rapporto di lavoro, instaurato in violazione del divieto di interposizione nelle prestazioni di lavoro, proposta da chi assume di essere l'interposto, implica l'accertamento con autorità di cosa giudicata della nullità della interposizione ed impone la partecipazione al processo del soggetto indicato come interponente in veste di litisconsorte necessario. (2)

La Corte, ecc. — *Svolgimento del processo.* — Con nota del 30 agosto 1962 la società Bonifiche sarde (S.b.s.) comunicava al dott. Federico Grazioli di averlo assunto alle sue dipendenze, con decorrenza dal 1° settembre successivo, con la qualifica di dirigente industriale. Il Grazioli, trattario, non prestò mai servizio presso la S.b.s. bensì, in un primo periodo, presso l'E.t.f.a.s., e, successivamente, presso l'ente Maremma, i quali provvedevano a rimborsare la S.b.s. delle retribuzioni da questa versate.

A seguito di comunicazione dell'ente Maremma, che non riteneva più opportuno avvalersi dell'opera del Grazioli, la soc. Bonifiche sarde comunicava al Grazioli il recesso del contratto a far data dal 1° novembre 1975.

Il Grazioli contestava il licenziamento e adiva il collegio arbitrale previsto dall'art. 17 del c.c.n.l. 4 aprile 1975 per i dirigenti delle aziende industriali, chiedendo nei confronti della S.b.s. l'indennità supplementare per recesso ingiustificato.

Il collegio arbitrale, nonostante l'opposizione della S.b.s., la quale faceva presente di essere azienda agricola e di non far parte delle associazioni degli industriali, con lodo del 9 aprile 1976 accoglieva l'istanza del Grazioli, disponendo il pagamento di una indennità a carico della S.b.s. per licenziamento ingiustificato.

Con ricorso 30 aprile 1976, la S.b.s. adiva il Pretore di Cagliari perché accertasse la natura fittizia e quindi l'insussistenza del rapporto di lavoro con il Grazioli. Questi, costituendosi, proponeva domanda riconvenzionale nei confronti dell'attrice per il pagamento di somme a titolo di retribuzione e di indennità e in subordine chiedeva che si ordinasse l'integrazione del contraddittorio nei confronti dell'E.t.f.a.s. e dell'ente Maremma con i quali

(1) Per l'inesistenza del lodo pronunciato in sede di arbitrato irrituale allorché il datore di lavoro abbia adito l'autorità giudiziaria prima del deposito della decisione arbitrale v. Pret. Torino 3 marzo 1979, *Foro it.*, 1979, I, 1896, con nota di richiami. V., inoltre, sulla distinzione fra arbitrato rituale e irrituale e sulla equiparazione del secondo alle transazioni previste dall'art. 2113 cod. civ., al quale rinvia l'art. 5 legge 533/1973, Cass. 4 marzo 1978, n. 1540, *id.*, 1979, I, 768; 29 novembre 1978, nn. 5651 e 5643, *id.*, Rep. 1978, voce *Arbitrato*, nn. 33, 51; 18 settembre 1978, n. 4167, *id.*, 1978, I, 2422.

Cfr. inoltre, di recente, Cass. 8 gennaio 1980, n. 111, *id.*, 1980, I, 310 segg., con osservazione fortemente critica di C. M. BARONE, per la quale la parte che abbia lasciato decorrere inutilmente il termine stabilito nella clausola compromissoria per deferire gli arbitri irrituali la controversia nascente dal contratto non può promuoverla davanti l'autorità giudiziaria.

(2) Non risultano precedenti editi in termini. Sul divieto di interposizione nelle prestazioni di lavoro, v. Pret. Torino, ord. 17 ottobre 1978, *Foro it.*, 1979, I, 1343, con nota di richiami, che ha rimesso alla Corte costituzionale l'art. 1 legge 1369/1960 per violazione dell'art. 24 Cost. nella parte in cui fa ricadere sul lavoratore l'onere della prova della interposizione; v., inoltre, Pret. Pontedera 1° marzo 1976, *id.*, 1977, I, 237, con nota di richiami prevalentemente conformi, secondo la quale, in caso di violazione al divieto di interposizione nelle prestazioni di lavoro, risponde anche l'interposto.

In dottrina, fra gli ultimi, v. GENOVIVA, *La legge sulla intermediazione di mano d'opera e sugli appalti nella dottrina e nella giurisprudenza: rassegna critica*, in *Riv. giur. lav.*, 1978, I, 201; MACCARELLA, *Profili processuali del divieto di interposizione nel rapporto di lavoro*, in *Studi in onore di Enrico Tullio Liebman*, 1979, III, 2149 ss.; O. MAZZOTTA, *Rapporti interpositori e contratto di lavoro*, 1979.

574
 Rivista di diritto internazionale privato
 e processuale (1980 No. 4)

CORTE DI CASSAZIONE, sentenza 27 febbraio 1979 n. 1273

Presidente, MIRABELLI - Consigliere Rel., CARNEVALE
 P. M., MOROZZO DELLA ROCCA (concl. diff.)

Oleificio Bestetti (avv. Menghini, Mordiglia, De Rienzo, Luzzatto) contro X Can Grain Ltd. (avv. Giudici, Berlingieri) e Procuratore generale presso la Corte di Appello di Milano.

La qualificazione giuridica dell'atto dell'autorità straniera di cui si chiede il riconoscimento in Italia deve essere compiuta con riferimento alle norme dell'ordinamento interno italiano.

In base alle norme contenute nell'Arbitration Act britannico del 1950, la sentenza arbitrale inglese (award) ha natura di sentenza e l'attitudine a divenire cosa giudicata, indipendentemente dall'esperimento della procedura per enforcement.

Secondo la definizione contenuta nel n. 2 dell'art. I della convenzione italo-britannica del 7 febbraio 1964 sul riconoscimento e l'esecuzione delle sentenze, la parola « sentenza » designa ogni decisione dell'autorità giudiziaria comunque denominata, che stabilisce in modo definitivo i diritti delle parti in causa, anche se soggetta tuttavia a gravame.

La convenzione italo-britannica del 7 febbraio 1964 non contiene alcuna norma speciale per quanto riguarda il procedimento di delibazione, il quale perciò, con riferimento alle sentenze alle quali la convenzione stessa risulta applicabile, deve ritenersi regolato dalle norme generali contenute nel codice di procedura civile.

Le norme speciali delle convenzioni prevalgono sulle norme generali di diritto processuale civile internazionale e vanno applicate da sole ove la disciplina da esse dettata sia completa, mentre, ove la stessa disciplina sia incompleta, coesistono con le norme generali contenute negli articoli 2, 3 e 4 cod. proc. civ.

L'art. II, terzo paragrafo della convenzione italo-britannica del 7 febbraio 1964 statuisce che questa non preclude il riconoscimento o l'esecuzione delle sentenze nei casi in cui la convenzione stessa non contempla il riconoscimento o l'esecuzione.

Ai sensi dell'art. IV, sottoparagrafo c della convenzione italo-britannica del 7 febbraio 1964, il giudice che ha pronunciato la sentenza di cui si chiede il riconoscimento è competente se il soccombente, convenuto avanti

alla corte o tribunale di origine, in una controversia di natura contrattuale, aveva, prima dell'inizio del processo, accettato nelle forme prescritte dalla legge di sottoporsi alla giurisdizione dello Stato della corte o tribunale di origine.*

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO. Con ricorso depositato in cancelleria il 12 maggio 1975 la X Can Grain Ltd. chiedeva alla Corte d'appello di Milano la dichiarazione – con procedimento in camera di consiglio ed *inaudita altera parte* – di esecutorietà in Italia, ai sensi della convenzione italo-britannica sul riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni giudiziarie in materia civile e commerciale resa esecutiva con la legge 18 maggio 1973 n. 280, della sentenza 19 dicembre 1974 della *High Queen's Bench Division Court of Justice*, con la quale l'Oleificio Bestetti, corrente in Casatenovo Brianza, era stato condannato in contumacia al pagamento in suo favore di lire sterline 50.662,09, con gli interessi del 7,50%.

Il consigliere relatore nominato dal presidente della corte di appello disponeva la notificazione del ricorso al Bestetti e la comparizione delle parti davanti a sé.

Il Bestetti si costituiva davanti al consigliere relatore ed eccepiva – preliminarmente – l'inammissibilità dell'istanza di delibazione per l'irritualità della procedura seguita e, in subordine, tra l'altro, il difetto di competenza del giudice inglese per la mancanza di una clausola compromissoria valida ed efficace, in quanto il contratto sottoscritto in Italia dal solo mediatore conteneva soltanto un richiamo generico al formulario di contratto n. 8 della *Federation of Oils Seeds and Fats Association Ltd.* (F.o.s.f.a.) di Londra (comprendente una clausola che dispone il deferimento al giudizio degli arbitri di tutte le controversie derivanti dal contratto).

Dopo lo scambio tra le parti di memorie difensive, il deposito di documenti e la discussione della causa in camera di consiglio, la Corte d'appello di Milano, con sentenza 31 ottobre-29 dicembre 1975, dichiarava esecutiva in Italia la sentenza inglese.

La corte d'appello ha ritenuto – anzitutto – che la procedura seguita per la delibazione fosse conforme al disposto dell'art. VIII, n. 3, della convenzione avanti citata e non avesse pregiudicato in alcun modo il diritto di difesa del Bestetti. Ha osservato poi che la clausola compromissoria – la cui validità ed efficacia dovevano, ai sensi dell'art. IV, lett. c, della medesima convenzione, essere valutate con riferimento all'ordinamento del paese di origine della pronuncia – inserita nel contratto stipulato dalle parti per iscritto (e la validità del quale non era stata posta in discussione dal

* La sentenza, qui confermata, della Corte di Appello di Milano, resa tra le medesime parti e depositata in data 29 dicembre 1975, è riprodotta su questa *Rivista*, 1976, p. 552 ss.

Bestetti, restando con ciò superata ogni questione circa i poteri del mediatore che l'aveva sottoscritto) era idonea a radicare la giurisdizione del giudice inglese.

Avverso la sentenza della Corte d'appello di Milano il Bestetti, titolare dell'oleificio omonimo, ha proposto ricorso per cassazione sulla base di tre motivi. La X Can Grain Ltd. ha resistito con controricorso. Le parti hanno depositato memorie.

MOTIVI DELLA DECISIONE. L'esame delle questioni prospettate dal ricorrente con i tre motivi del suo ricorso va compiuto, in aderenza all'ordine logico, secondo una sequenza diversa da quella in cui gli stessi motivi sono stati proposti.

In base all'ordine logico la prima questione da esaminare è quella – prospettata nella prima parte del secondo motivo – concernente la natura dell'atto che ha formato oggetto del giudizio di deliberazione, in quanto dalla qualificazione giuridica di tale atto come decisione giurisdizionale o come *exequatur* di lodi arbitrali dipende l'applicabilità o meno al medesimo giudizio di deliberazione del procedimento previsto dalla convenzione italo-britannica sul riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni giudiziarie in materia civile e commerciale resa esecutiva con la l. 18 maggio 1973 n. 280.

Nel caso in cui la precedente questione sia risolta nel senso che il procedimento di deliberazione dovesse svolgersi in conformità alle norme procedurali previste dalla detta convenzione, va esaminata l'altra questione, alla quale si riferisce il primo motivo del ricorso, se le stesse norme prevedano un procedimento di deliberazione strutturato in modo diverso da quello disciplinato dal codice di procedura civile (titolo VII del libro IV) e se, comunque, il procedimento in concreto seguito e la sentenza che lo ha concluso debbano considerarsi radicalmente nulli.

Solo se la seconda questione venga risolta nel senso di escludere la nullità della sentenza impugnata, potrà esaminarsi l'ultima questione, trattata dal ricorrente nella seconda parte del secondo e nel terzo motivo, se il contratto concluso dalle parti in Italia contenga una clausola idonea ad attribuire all'arbitro inglese il potere di risolvere la controversia (nel caso in cui l'atto che ha formato oggetto del giudizio di deliberazione si qualifichi come sentenza arbitrale) o a radicare la competenza del giudice inglese (nel caso in cui lo stesso atto si qualifichi invece come decisione giudiziaria).

Con la prima parte del secondo motivo – che per le ragioni di ordine logico avanti enunciate deve essere esaminata con precedenza rispetto ad ogni altra censura – il ricorrente – denunciando l'omessa motivazione su un punto decisivo della controversia nonché l'erronea applicazione delle norme della convenzione italo-britannica sul riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni giudiziarie in materia civile e commerciale resa esecutiva con la l. 18 maggio 1973 n. 280 e dell'art. 800 cod. proc. civ. anche in relazione alle norme della convenzione di New York del 1958 resa esecutiva

con la l. 19 gennaio 1968 n. 62 – si duole che la corte del merito abbia ommesso di esaminare la questione, da lui ritualmente prospettata e comunque rilevabile d'ufficio, relativa alla natura del provvedimento del quale era stata richiesta la dichiarazione di efficacia in Italia e del procedimento svoltosi in Gran Bretagna. Assume in proposito che la corte d'appello – ove non avesse ommesso la qualificazione giuridica del provvedimento da deliberare e del relativo procedimento formativo (qualificazione che avrebbe dovuto essere effettuata alla stregua della legge italiana) – sarebbe pervenuta alla conclusione che la decisione della *High Court of Justice* da essa dichiarata esecutiva in Italia non avrebbe natura di sentenza, ma costituiva un *exequatur* soltanto formale dei lodi arbitrali emessi a Londra, equivalente sostanzialmente al decreto pretorile di esecutorietà del lodo di cui all'art. 825 cod. proc. civ., come risulta sia dal testo del detto provvedimento (che non contiene alcuna motivazione, ma si limita a riprodurre il dispositivo dei due lodi arbitrali pronunciati tra le stesse parti), sia dalle disposizioni (art. 25) dell'*Arbitration Act* del 1950, che attribuiscono all'*High Court of Justice* competenza per la sola esecuzione dei lodi arbitrali; con la conseguenza che il procedimento di deliberazione avrebbe dovuto avere per oggetto non già la sentenza dell'*High Court of Justice*, ma i due lodi arbitrali sottostanti, e con l'ulteriore conseguenza che la procedura di deliberazione avrebbe dovuto svolgersi in base non già alle disposizioni della citata convenzione italo-britannica (non applicabile ai lodi arbitrali, ma, come risulta dalla sua intestazione e da tutte le disposizioni in essa contenute, esclusivamente alle decisioni emesse da giudici), ma a quelle dell'art. 800 cod. proc. civ. e della convenzione di New York del 1958 sul riconoscimento e l'esecuzione delle sentenze arbitrali e, quindi, nelle forme del procedimento ordinario di deliberazione.

La censura – indubbiamente fondata nella sua premessa, essendo incontestabile che la corte del merito ha ommesso di porsi in modo esplicito il problema della qualificazione giuridica del provvedimento dell'*High Court of Justice* di cui le era stata chiesta la dichiarazione di efficacia in Italia, anche se è da ritenere che la stessa corte abbia implicitamente qualificato lo stesso provvedimento come sentenza – non può essere accolta per le conseguenze che il ricorrente pretende di farne derivare.

Presupposto essenziale del procedimento volto alla dichiarazione di efficacia in Italia di una sentenza straniera o all'esecuzione nel territorio della Repubblica di atti di autorità straniera è che l'atto costituente l'oggetto del giudizio di deliberazione sia compreso tra quelli dei quali l'ordinamento interno consente il riconoscimento nell'ambito territoriale dello Stato.

La prima indagine che il giudice, al quale ne sia chiesta la dichiarazione di efficacia o di esecutorietà in Italia, è tenuto a compiere è quindi quella diretta ad accertare se l'atto dell'autorità straniera che, mediante il giudizio di deliberazione, si intende far valere nel territorio dello Stato Italia-

no, possa inquadarsi in una delle categorie di provvedimenti o di atti suscettibili di essere dichiarati efficaci o esecutivi nel territorio della Repubblica.

La qualificazione giuridica dell'atto dell'autorità straniera di cui si chiede il riconoscimento in Italia – costituente una delle tappe fondamentali di tale indagine – deve essere compiuta – in conformità al più recente, ma costante, indirizzo della giurisprudenza di questa Corte suprema (v. sent. 14 febbraio 1977, n. 657; 12 dicembre 1966, n. 2895; 3 luglio 1963, nn. 1794 e 1795) – con riferimento alle norme dell'ordinamento interno italiano (teoria della *lex loci*), dovendo ritenersi che lo stesso ordinamento, nel disciplinare il procedimento per l'attribuzione dell'efficacia e dell'esecutività in Italia a determinati provvedimenti di autorità straniera, abbia inteso riferirsi a quei provvedimenti stranieri i quali presentino i caratteri essenziali da esso richiesti perché un provvedimento possa essere inquadrato tra quelli delle categorie previste dalle norme interne in tema di dichiarazione di efficacia di sentenze straniere e di esecuzione di altri atti di autorità straniera.

La qualificazione giuridica del provvedimento straniero, al fine di stabilire se esso sia suscettibile di essere dichiarato efficace o esecutivo nel territorio dello Stato italiano (e, una volta risolta positivamente questa prima indagine, se debba essere seguito un particolare procedimento di deliberazione previsto per determinati atti), si articola in due momenti: una prima operazione, avente carattere preliminare rispetto alla successiva, diretta ad individuare, attraverso l'esame del contenuto del provvedimento straniero e indipendentemente dalla qualificazione attribuitagli dall'ordinamento al quale appartiene l'autorità che lo ha emesso, i caratteri essenziali che esso presenta alla stregua dello stesso ordinamento; una seconda operazione, la quale postula logicamente l'esecuzione della precedente, volta a stabilire se i medesimi caratteri essenziali del provvedimento siano corrispondenti a quelli richiesti dall'ordinamento interno italiano perché un provvedimento possa essere qualificato da questo come appartenente a un tipo o a una categoria determinati.

La prima operazione involge, a sua volta, una duplice indagine: una – di mero fatto – rivolta a determinare il contenuto del provvedimento da delibare; e l'altra – di puro diritto – mirante alla identificazione dei caratteri essenziali dello stesso provvedimento attraverso la ricerca e l'interpretazione delle norme dell'ordinamento straniero che ne disciplinano la struttura e gli effetti. Di esse, mentre l'una è riservata in via esclusiva al giudice della deliberazione, il cui apprezzamento è sindacabile in sede di legittimità soltanto sotto il profilo del difetto di motivazione, con la conseguenza che alla Corte suprema non è consentito, a differenza dei provvedimenti emessi nello stesso procedimento nel quale è stata pronunciata la sentenza impugnata con il ricorso proposto davanti ad essa, l'esame diretto del contenuto del provvedimento straniero formante oggetto del

giudizio di deliberazione; l'altra è invece soggetta al controllo della Corte di cassazione alla quale la pronuncia adottata al riguardo dal giudice della deliberazione può essere denunciata sotto il profilo della violazione e/o della falsa applicazione delle norme dell'ordinamento straniero cui appartiene l'autorità che ha emesso il provvedimento del quale è stato chiesto il riconoscimento.

La seconda operazione – comportando l'interpretazione e l'applicazione di norme e di principi di diritto interno italiano – è soggetta anch'essa al controllo della Corte di cassazione, la quale, sempre che la relativa decisione del giudice della deliberazione sia ritualmente investita da un motivo di ricorso, ha il potere-dovere di rinnovarla in modo autonomo rispetto all'*iter* seguito da quel giudice. In proposito è poi opportuno precisare che la necessaria corrispondenza del provvedimento straniero, per i caratteri essenziali che esso presenta alla stregua dell'ordinamento di origine, con un determinato tipo di provvedimento previsto dall'ordinamento italiano non deve essere intesa come identità, sostanziale e formale, tra i due provvedimenti, nel senso cioè che il provvedimento straniero debba risultare identico, nella forma e nella sostanza, al corrispondente provvedimento italiano (v. sent. 14 febbraio 1977, n. 657, cit.; 12 dicembre 1966, n. 2895, cit.), ma come presenza nel provvedimento straniero di quei caratteri che l'ordinamento italiano considera essenziali perché un provvedimento possa essere inquadrato in un tipo o in una categoria determinati. Il che importa che, fuori dell'ipotesi piuttosto infrequente in cui il provvedimento straniero presenti tutti i caratteri formali e sostanziali del corrispondente provvedimento nazionale, dal complesso delle norme che disciplinano il provvedimento italiano al quale il provvedimento straniero viene assunto come corrispondente debbono essere desunti i caratteri essenziali che valgono a classificarlo come appartenente a quel tipo o a quella categoria. Ai fini della individuazione di tali caratteri essenziali possono ricavarsi utili indicazioni dalle clausole delle convenzioni internazionali rese esecutive nell'ordinamento interno contenenti la definizione dei provvedimenti suscettibili di essere dichiarati efficaci o esecutivi nel territorio dello Stato italiano. Con l'avvertenza che – nel caso in cui la convenzione internazionale resa esecutiva in Italia, regolatrice del riconoscimento e dell'esecuzione di provvedimenti stranieri nel territorio dello Stato italiano, preveda, quale *lex specialis* derogatrice delle altre norme di diritto interno aventi natura di norme generali, requisiti più rigorosi di quelli ritenuti sufficienti da queste norme – non può di per sé escludersi, salvo che il contrario non risulti in modo univoco dalla stessa convenzione, la dichiarazione di efficacia e di esecutività in Italia del provvedimento straniero che, pur non presentando tutti i caratteri richiesti dalla convenzione per il suo riconoscimento, rivesta tutti quelli considerati dalle norme generali interne necessari e sufficienti per la sua inquadrabilità in un provvedimento di un tipo o di una categoria determinati, dovendo ritenersi che l'obbligo, assunto

dallo Stato italiano con la convenzione internazionale, di riconoscere nel proprio ordinamento interno i provvedimenti stranieri aventi dati requisiti non comporta, di per sé, l'obbligo di non riconoscere i provvedimenti stranieri privi di alcuno di quei requisiti, ma rispondenti a tutti quelli previsti dalle norme generali di diritto interno: ciò in applicazione del principio generale secondo cui gli ordini di esecuzione dei trattati e delle convenzioni internazionali apportano all'ordinamento giuridico dello Stato che li ha emessi soltanto le modificazioni necessarie ad assicurare l'adempimento degli obblighi da esso assunti nell'ambito dell'ordinamento giuridico internazionale, ma non escludono, di regola, l'applicabilità delle norme generali interne, le quali risultino in concreto più favorevoli.

Secondo l'accertamento della corte del merito, in alcun modo censurato dal ricorrente sotto l'unico profilo consentito del difetto di motivazione, il provvedimento di cui la X Can Grain ha chiesto che sia dichiarata l'esecutorietà in Italia è la sentenza pronunciata il 19 dicembre 1974 dalla *High Court of Justice - Queen's Bench Division - Commercial Court* sulla domanda - proposta dalla stessa X Can Grain nei confronti dell'oleificio Bestetti di Pietro Bestetti e regolarmente notificata allo stesso Bestetti rimasto contumace - diretta ad ottenere l'emaneazione di una sentenza avente lo stesso contenuto dei due lodi emessi tra le stesse parti con i nn. 723 e 724 dagli arbitri della *Federation of Oils Seeds and Fats Association Ltd.* di Londra.

Nel procedere alla individuazione dei caratteri essenziali del detto provvedimento ai fini della sua qualificazione giuridica - la quale assume decisiva rilevanza per stabilire sia se esso possa essere dichiarato esecutorio in Italia, sia se il procedimento da adottare per la sua delibazione sia, come ha ritenuto apoditticamente la Corte d'appello di Milano, quello previsto dalla convenzione italo-britannica sul riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni giudiziarie in materia civile e commerciale resa esecutiva con la legge 18 maggio 1973 n. 280 - la Corte suprema ritiene opportuno premettere che, come ha già avuto occasione di affermare con la sentenza 30 settembre 1955, n. 2721, in base alle norme contenute nell'*Arbitration Act* del 1950, la sentenza arbitrale inglese (*award*) - a differenza di quanto è previsto dalla legge italiana, per la quale il lodo emesso dall'arbitro acquista natura ed efficacia di atto giurisdizionale solo con il decreto di esecutorietà del pretore - ha natura di sentenza e l'attitudine di divenire cosa giudicata, indipendentemente dall'esperimento della procedura per *enforcement*, nella forma *by originating summons*, prevista dall'art. 26 dell'*Arbitration Act*, esclusivamente per conferire al lodo arbitrale, che ha già natura di sentenza arbitrale « vincolante per le parti e per le persone rispettivamente aventi causa da esse » (v. art. 16 dell'*Arbitration Act*, recante la rubrica « *award to be final* », secondo cui « *unless a contrary intention is expressed therein, every arbitration agreement shall, where such a provision is applicable to the reference, be deemed to contain a provision that the award*

to be made by the arbitrator or umpire shall be final and binding on the parties and the persons claiming under them respectively »), l'attitudine ad essere suscettibile di esecuzione forzata. La sentenza arbitrale inglese - diversamente dal lodo arbitrale italiano (art. 825 cod. proc. civ.), che diventa esecutivo ed acquista natura ed efficacia di atto giurisdizionale decisivo (sentenza) solo con il decreto del pretore, sentenza che acquista l'autorità di cosa giudicata, assumendo il carattere della definitività, solo se contro di essa non venga proposta (o, se proposta, comunque non accolta) l'impugnazione per nullità, il termine per la quale decorre (art. 828, ultima parte, cod. proc. civ.) non dalla data della pronuncia del lodo, ma da quella del decreto di esecutorietà o da quella della notificazione della stessa sentenza arbitrale - è, infatti, impugnabile, mediante appello proposto davanti a un collegio arbitrale di secondo grado o mediante istanza di revoca proposta davanti all'*High Court of Justice*, prima che sia sottoposta alla procedura di *enforcement*, con decorrenza dalla data della pronuncia e della comunicazione alle parti, per cui passa in giudicato, diventando definitiva, con il decorso di sei settimane da quella data (ordine LXIV, regola 14 delle regole di procedura dell'*High Court of Justice*). Come sentenza arbitrale definitiva, la stessa sentenza, anche se non sia stata esperita la procedura per *enforcement* nella forma *by originating summons*, può essere dichiarata esecutiva in Italia a norma della convenzione di New York 10 giugno 1958 sul riconoscimento e l'esecuzione delle sentenze arbitrali straniere, resa esecutiva con la legge 19 gennaio 1968 n. 62.

L'*Arbitration Act* prevede, all'art. 26, la procedura per *enforcement* della sentenza arbitrale, la quale può assumere due forme distinte (*by originating summons* e *by action*).

La prima - diretta a far conferire alla sentenza arbitrale l'esecutività di cui, nonostante la definitività, è ancora priva - ha inizio con un invito dell'altra parte a contraddire dinanzi al *Master in Chambers of Queen's Bench Division* e si conclude con un'ordinanza emessa dal *Master*, contro la quale è ammesso l'appello a un giudice singolo in camera di consiglio e poi alla corte d'appello.

La seconda è, invece, introdotta con una vera e propria citazione a comparire davanti all'*High Court of Justice*, si svolge nel contraddittorio delle parti e si conclude con una sentenza, nella quale la sentenza arbitrale viene assunta non già come atto decisivo autonomo, ma unicamente come titolo per la condanna, la quale trova perciò la propria fonte autonoma ed esclusiva nel provvedimento dell'*High Court of Justice*.

Poiché il provvedimento del quale è stata chiesta la dichiarazione di esecutorietà in Italia è la sentenza emessa dall'*High Court of Justice* a conclusione della procedura per *enforcement* nella forma *by action* promossa dalla X Can Grain, e non le due sentenze arbitrali emesse dagli arbitri della F.o.s.f.a. di Londra o l'ordinanza pronunciata dal *Master in Chambers of Queen's Bench Division* a conclusione della procedura per *enforcement*

nella forma *by originating summons* promossa dalla stessa X Can Grain contemporaneamente all'altra, la questione, proposta dal ricorrente nel ricorso e ampiamente svolta nella memoria, se l'ordinanza del *Master in Chambers of Queen's Bench Division* che conferisce l'esecutorietà alla sentenza arbitrale inglese sia autonomamente suscettibile di essere dichiarata esecutiva in Italia o se oggetto dell'eventuale giudizio di delibazione possa essere soltanto la sentenza arbitrale rispetto alla quale la stessa ordinanza è stata pronunciata, risulta manifestamente estranea al *thema decidendum*.

Procedendo all'analisi della sentenza emessa dall'*High Court of Justice*, la Corte suprema rileva che i suoi caratteri essenziali, desunti dalla disciplina dell'atto dettata dall'ordinamento inglese, sono i seguenti: a) provenienza da un organo investito di giurisdizione nell'esercizio della sua funzione istituzionale; b) pronuncia su domanda di una parte a conclusione di un procedimento svoltosi in contraddittorio, sia pure soltanto virtuale, con l'altra parte; c) decisione delle questioni sottoposte dalle parti in modo autonomo da quella adottata dagli arbitri, la cui sentenza è stata assunta come titolo della condanna; d) irretrattabilità della pronuncia ad opera dell'organo che l'ha adottata, con la conseguenza che la questione o le questioni decise non sono suscettibili di un nuovo esame da parte dello stesso organo; e) idoneità a diventare immodificabile anche ad opera di altri organi ed a precludere anche ad essi il riesame delle questioni decise. Poiché tali caratteri sono corrispondenti a quelli che valgono ad identificare nell'ordinamento giuridico italiano quel particolare provvedimento che assume la denominazione di sentenza, è evidente che la sentenza dell'*High Court of Justice* - anche se non presenta i requisiti formali prescritti per la sentenza dall'art. 132 cod. proc. civ. e, in particolare, quello (n. 4) dell'esposizione dei motivi in fatto e in diritto della decisione - rientra in una delle categorie di atti di autorità straniera - e, precisamente, in quella delle sentenze - di cui, in base alle norme generali contenute nel titolo VII del libro IV cod. proc. civ., è possibile la dichiarazione di efficacia nel territorio della Repubblica.

La stessa sentenza è peraltro suscettibile di essere riconosciuta in Italia in base alla convenzione del 7 febbraio 1964 fra la Repubblica italiana e il Regno Unito di Gran Bretagna ed Irlanda del Nord per il reciproco riconoscimento e l'esecuzione delle sentenze in materia civile e commerciale (c.d. convenzione italo-britannica), resa esecutiva con la legge 18 maggio 1973 n. 280, la quale, d'altra parte, ribadendo un principio generale in materia già avanti enunciato, dispone espressamente (art. II, terzo paragrafo) che la « convenzione non preclude il riconoscimento o l'esecuzione delle sentenze nei casi in cui la convenzione stessa non contempla il riconoscimento o l'esecuzione ».

La detta convenzione, secondo quanto dispone il paragrafo primo del suo art. II, si applica, infatti, alle sentenze in materia civile e commerciale,

ad eccezione di quelle menzionate nel secondo paragrafo dello stesso articolo (tra le quali non rientra la sentenza in questione), pronunciate dopo la sua entrata in vigore da una delle autorità giurisdizionali espressamente indicate nello stesso paragrafo (tra le quali, nel sottoparagrafo a contenente l'elenco delle autorità giurisdizionali del Regno Unito, è compresa l'*High Court of Justice* che ha pronunciato la sentenza in questione). Quest'ultima, quindi, avuto riguardo all'autorità giudiziaria che l'ha pronunciata e alla data della pronuncia, rientra tra le sentenze alle quali la convenzione è applicabile.

È poi da aggiungere che, secondo la definizione contenuta nel n. 2 dell'art. I, la parola « sentenza », agli effetti della stessa convenzione, « designa ogni decisione dell'autorità giudiziaria comunque denominata (sentenza, ordinanza e simili), che stabilisce in modo definitivo i diritti delle parti in causa, anche se soggetta tuttavia a gravame ». Conseguentemente, la sentenza in questione è compresa nella sfera di applicabilità della convenzione, anche tenendo presente il suo contenuto e la sua efficacia, quali risultano dai suoi caratteri essenziali sopra individuati.

Una volta accertato che il provvedimento che ha formato oggetto del giudizio di delibazione presenta i caratteri essenziali del provvedimento giurisdizionale decisorio (sentenza) e non già quelli della sentenza arbitrale e, tanto meno, del decreto di esecutorietà (*exequatur*) del lodo arbitrale, il procedimento da seguire per la dichiarazione della sua esecutorietà in Italia era, quindi, quello previsto dalla convenzione italo-britannica avanti citata, come ha esattamente ritenuto la corte del merito, e non già quello di cui alla convenzione di New York del 1958 sul riconoscimento e l'esecuzione delle sentenze arbitrali, come ha invece sostenuto il ricorrente.

Risolta in tal modo la prima delle questioni enunciate all'inizio dell'indagine, può procedersi all'esame della seconda delle stesse questioni, alla quale, come si è già osservato, si riferisce il primo motivo del ricorso.

Con questo motivo il ricorrente - denunciando la violazione e la falsa applicazione degli artt. VII e VIII, paragrafo terzo, della convenzione italo-britannica più volte citata e degli artt. 796 segg., 101, 112, 163 segg., 189 e 737 cod. proc. civ., in relazione all'art. 360, nn. 3 e 4, dello stesso codice - deduce, infatti, la nullità del procedimento di delibazione e della sentenza impugnata, in quanto la corte d'appello ha adottato la procedura in camera di consiglio tipica della volontaria giurisdizione in una materia di giurisdizione contenziosa e in una ipotesi non prevista da alcuna norma processuale. Rileva in proposito che la corte d'appello, adottando una procedura diversa sia da quella a contraddittorio eventuale e differito richiesta dalla X Can Grain, sia da quella di cognizione ordinaria da lui invocata, « è andata... *extra petitum* » e lo ha privato « di una fase di cognizione ordinaria cui aveva senz'altro diritto »; che è mancata la *vocatio in ius*; non sono stati rispettati i termini minimi di comparizione ed è stato violato il principio del contraddittorio; che la procedura in camera

di consiglio si è conclusa con sentenza al di fuori dei casi previsti dalla legge. Saggiunge che la corte del merito, ritenendo di poter seguire una procedura sommaria diversa da quella di cognizione ordinaria prevista dal codice di rito per la delibazione delle sentenze straniere, ha erroneamente interpretato le norme contenute negli artt. VII e VIII, par. 3, della detta convenzione, giacché questa – a differenza di altre convenzioni che, usando espressioni tecnico-giuridiche molto precise, prevedono una procedura semplificata di delibazione – non contiene alcuna disposizione che prescriva l'adozione di un procedimento sommario per la delibazione delle sentenze pronunciate da un giudice appartenente ad uno degli Stati contraenti, ladove l'art. VIII, par. 3, della stessa convenzione (secondo cui « le formalità di procedura per la dichiarazione di efficacia sono espletate nelle forme più semplici e rapide possibili ») deve essere interpretato, diversamente da come l'ha inteso la corte milanese, nel senso che la corte d'appello dovrà, per quanto sia possibile, sveltire il procedimento ordinario di delibazione utilizzando gli strumenti apprestati a tal fine dall'ordinamento.

Anche se alcune delle censure avanti riassunte colgono nel segno, non può ritenersi fondato l'assunto, costituente il nucleo del motivo di ricorso, che il procedimento di delibazione in concreto seguito e la sentenza impugnata siano radicalmente nulli.

Deve – anzitutto – sgombrarsi il terreno dell'indagine dalla censura di estrapetizione, mossa dal ricorrente alla corte d'appello per avere adottato un procedimento diverso da quello richiesto da ciascuna delle parti.

Per dimostrarne l'infondatezza è infatti sufficiente rilevare che il vizio di estrapetizione – il quale è configurabile quando il giudice, violando il principio della corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato, attribuisca a una delle parti un bene diverso da quello da essa domandato – postula l'esistenza del potere dispositivo delle parti, il quale può riferirsi esclusivamente alle domande e alle eccezioni in senso proprio, e non anche al procedimento da adottare per l'emanazione del provvedimento richiesto da una di esse, giacché questo è disciplinato in tutti gli atti che lo compongono da norme di natura pubblicistica, cui né le parti né il giudice possono derogare senza incorrere in una violazione di legge, denunciabile, ove determini la nullità del procedimento o della sentenza, come motivo di ricorso per cassazione ai sensi del n. 4 dell'art. 360 cod. proc. civ.

È invece fondata la censura concernente l'interpretazione data dalla corte d'appello alle norme contenute negli artt. VII e VIII, par. 3, della convenzione italo-britannica sul riconoscimento e l'esecuzione delle sentenze in materia civile e commerciale, di cui, come si è dimostrato in occasione dell'esame della prima parte del secondo mezzo del ricorso, non può contestarsi l'applicabilità al procedimento di delibazione della sentenza pronunciata tra le parti dall'*High Court of Justice*.

Le convenzioni internazionali in tema di dichiarazione di efficacia e di esecuzione di sentenze straniere e di altri atti di autorità straniere conten-

gono, di regola, un rinvio, sia pure implicito, all'ordinamento interno degli Stati contraenti per quanto concerne il procedimento relativo alla detta dichiarazione. Alcune di esse però – e nei tempi recenti con sempre maggiore frequenza – dettano norme con cui il medesimo procedimento viene disciplinato in modo autonomo e più o meno incisivamente divergente dal procedimento regolato dall'ordinamento interno dei singoli Stati, prevedendo talvolta perfino il riconoscimento automatico – e quindi indipendentemente da un atto di giurisdizione degli organi dell'ordinamento interno – dell'efficacia della cosa giudicata alle sentenze emesse dagli organi giurisdizionali di uno degli Stati contraenti e limitando la necessità della procedura di delibazione al riconoscimento della loro efficacia esecutiva. Una volta che le dette convenzioni siano rese esecutive nell'ordinamento interno, le norme in esse contenute prevalgono, quale *lex specialis*, sulle norme generali interne in tema di procedimento di delibazione di sentenze straniere e di altri atti di autorità straniere, derogando alle corrispondenti norme contenute nel titolo VII del libro IV del codice di procedura civile, le quali peraltro, in base al principio generale già ricordato, sono pur sempre applicabili, salvo che le norme della convenzione non dispongano esplicitamente il contrario, ove risultino più favorevoli al riconoscimento.

Le norme speciali concernenti il procedimento di delibazione, contenute in una convenzione internazionale resa esecutiva nell'ordinamento interno, sono soggette, al pari delle altre norme dello stesso ordinamento, alle regole di ermeneutica legale da questo stabilite; e, quali norme derogatrici delle corrispondenti norme generali, in tanto possono trovare immediata applicazione, in difetto di ulteriori norme di adattamento alla convenzione internazionale, in quanto presentino i necessari caratteri della specificità e della completezza, in modo da consentire all'interprete di individuare con certezza la regola o le regole speciali da applicare in sostituzione delle regole generali.

Alla stregua di questo criterio direttivo non appare dubbio alla Corte suprema che la convenzione italo-britannica sul riconoscimento e sull'esecuzione delle sentenze in materia civile e commerciale non contenga alcuna norma speciale per quanto riguarda il procedimento di delibazione, il quale perciò, con riferimento alle sentenze alle quali la stessa convenzione risulta applicabile, deve ritenersi regolato dalle norme generali dettate dal titolo avanti richiamato del codice di procedura civile.

Nessun elemento in favore della tesi accolta dalla corte d'appello – secondo la quale la determinazione in concreto del procedimento da adottare sarebbe rimessa in sostanza al giudice della delibazione, il quale potrebbe scegliere tra quelli più semplici e rapidi previsti dall'ordinamento, con facoltà di operare una commistione di atti e fasi di procedimenti diversi – può desumersi infatti dalle norme contenute nell'art. VII, primo paragrafo (« Affinché la sentenza di una corte del Regno Unito sia resa esecutiva in Italia il vincitore deve presentare istanza per la dichiarazione

di efficacia alla corte d'appello del luogo in cui la sentenza deve avere attuazione secondo la procedura della corte richiesta») e nell'art. VIII, paragrafo terzo (« Le formalità di procedura... per la dichiarazione di efficacia a norma dell'art. VII sono espletate nelle forme più semplici e rapide possibili») della convenzione.

Non dalla prima, giacché essa riproduce sostanzialmente la norma del primo comma dell'art. 796 cod. proc. civ., individuando, al pari di questa, il giudice competente a conoscere dell'istanza di delibazione nella corte d'appello del luogo in cui la sentenza di cui è chiesta la dichiarazione di efficacia in Italia deve avere attuazione e disponendo che « la istanza per la dichiarazione di efficacia » deve essere presentata « secondo la procedura della corte richiesta ». Disposizione questa che – non avendo il termine « istanza », nel linguaggio delle fonti legislative, un significato proprio, essendo adoperato anche come equivalente di domanda giudiziale, senza alcun riferimento alla forma per essa prescritta; e, dovendo, d'altra parte, lo stesso termine essere inteso nel suo logico collegamento con l'inciso che si riferisce alla « procedura » propria – del giudice al quale l'istanza è rivolta – non può non ritenersi equivalente a quella dettata dal citato primo comma dell'art. 796 del codice di rito per quanto riguarda la forma della domanda (« domanda mediante citazione »), in quanto l'« istanza » « secondo la procedura » propria della corte d'appello alla quale è richiesta la dichiarazione di efficacia in Italia della sentenza inglese non può non essere – a norma del medesimo primo comma dell'art. 796 cod. proc. civ., che regola appunto « la procedura della corte richiesta » – la « domanda mediante citazione ».

Non dalla seconda, dal momento che il riferimento, in essa contenuto, alle « forme più semplici e rapide possibili » per l'espletamento della procedura di delibazione non consente, per la sua estrema genericità, di identificare il procedimento, diverso da quello ordinario, che il giudice della delibazione e le parti sono tenuti a seguire. A questa norma non può quindi attribuirsi, come ha ritenuto la corte d'appello, il significato di autorizzare il giudice della delibazione e le parti – in evidente contrasto con le direttive fondamentali del sistema processuale che, in omaggio ad evidenti criteri di certezza e di uniformità di trattamento ed a garanzia del regolare svolgimento del processo e del diritto di difesa delle parti, disciplinano i diversi tipi di procedimento con norme di natura pubblicistica e, come tali, non derogabili dal giudice e dalle parti – a foggiare, volta per volta, il procedimento da seguire, componendo in un insieme ibrido elementi di procedimenti tipici di natura diversa. Ma può soltanto riconoscersi la funzione di imporre al giudice della delibazione di utilizzare, all'interno del procedimento previsto dagli artt. 796 segg. cod. proc. civ., tutti gli strumenti consentiti dall'ordinamento per pervenire, nel modo più semplice e rapido possibile, all'adozione del provvedimento – positivo o negativo – di dichiarazione di efficacia in Italia della sentenza straniera.

Se è quindi indiscutibile che il procedimento di delibazione in concreto adottato dalla corte di Milano per dichiarare l'efficacia in Italia della sentenza pronunciata tra le parti dell'*High Court of Justice* non è stato conforme a quello, disciplinato dalle norme contenute nel titolo VII del libro IV del codice di procedura civile, che invece avrebbe dovuto essere seguito, non può tuttavia ritenersi, come sostiene il ricorrente, che ciò abbia comportato la nullità del procedimento stesso e della sentenza impugnata.

Poiché i vizi denunciati integrano tipici *errores in procedendo*, rispetto ai quali la Corte suprema è investita dei più ampi poteri di indagine e di cognizione, può procedersi all'esame diretto degli atti del processo di delibazione, al fine sia di accertare l'effettiva sussistenza degli stessi vizi sia di determinarne l'influenza sulla validità del procedimento nel suo complesso e della sentenza impugnata.

Dagli stessi atti risulta: a) che il 12 maggio 1975 la X Can Grain Ltd. depositò nella cancelleria della corte d'appello di Milano un ricorso diretto ad ottenere la dichiarazione di esecutorietà in Italia della sentenza di condanna pronunciata dall'*High Court of Justice* in suo favore ed a carico del Bestetti; b) che lo stesso giorno il presidente della corte di appello nominò il consigliere relatore e ordinò la trasmissione del ricorso al p. m. per le conclusioni; c) che, dopo una fase che non ebbe alcuna influenza su quelle successive (nella quale il p. m., con requisitoria scritta del 12 giugno 1975, concluse per il rigetto della domanda, per l'incongruità del termine a comparire davanti al giudice straniero assegnato al convenuto Bestetti), il consigliere relatore, revocato un precedente analogo provvedimento non ancora eseguito, con decreto del 20 giugno 1975, ordinò alla X Can Grain di notificare il ricorso e lo stesso decreto al Bestetti entro il 25 dello stesso mese ed anno e dispose la comparizione delle parti davanti a sé per il successivo 9 luglio 1975; d) che le parti, comparse davanti al consigliere designato nel giorno suindicato, dopo lo scambio di due memorie difensive e il deposito di numerosi documenti, precisarono, insieme al p. m. intervenuto, le rispettive conclusioni e il 31 ottobre 1975 discussero la causa davanti alla corte d'appello riunita in camera di consiglio; e) che, dopo la discussione delle parti, la corte d'appello deliberò, nella stessa camera di consiglio, la sentenza impugnata.

Prescindendo dall'addebito, mosso dal ricorrente alla corte d'appello, di averlo privato « di una fase di cognizione ordinaria cui aveva senz'altro diritto » (per dimostrare l'inconsistenza del quale è sufficiente rilevare che non è configurabile un diritto ad un particolare tipo di procedimento o ad una fase di esso e che l'inosservanza delle norme processuali da parte del giudice del merito può formare oggetto di un motivo di ricorso per cassazione in quanto abbia determinato, come stabilisce l'art. 360, n. 4 cod. proc. civ., la nullità della sentenza impugnata o del procedimento), gli *errores in procedendo* denunciati consistono: 1) nella mancanza della

vocatio in ius; 2) nell'inosservanza dei termini minimi di comparizione; 3) nella violazione del principio del contraddittorio; 4) nella conclusione della procedura in camera di consiglio con sentenza al di fuori dei casi previsti dalla legge. Nessuno di essi è però tale da comportare la nullità del procedimento di deliberazione o della sentenza impugnata.

Riguardo alla pretesa mancanza di *vocatio in ius* — che il ricorrente ricollega alla circostanza che l'atto introduttivo del giudizio di deliberazione assunse la forma del ricorso, invece di quella, prescritta dal primo comma dell'art. 796 cod. proc. civ., della citazione — basta osservare che, in conformità alla costante giurisprudenza di questa Corte suprema, l'adozione della forma del ricorso, invece di quella della citazione, non determina — in virtù del principio della conservazione degli atti processuali, espressione del principio più generale della conservazione degli atti giuridici di cui la norma contenuta nel terzo comma dell'art. 156 cod. proc. civ. rappresenta una particolare applicazione in tema di atti processuali civili — la nullità del procedimento, qualora il ricorso, contenente tutti i requisiti formali della citazione ad eccezione della *vocatio in ius*, sia stato ritualmente notificato — unitamente al decreto del giudice che fissa l'udienza di comparizione delle parti (al quale non può non riconoscersi il ruolo di idoneo equipollente della *vocatio in ius* mancante nel ricorso) — all'altra parte e questa si sia costituita, con ciò dimostrando che l'atto, sebbene mancante di uno dei suoi requisiti formali, ha ugualmente raggiunto lo scopo al quale era destinato, e cioè quello di consentire l'instaurazione del contraddittorio. E poiché nella specie l'odierno ricorrente — al quale la X Can Grain notificò regolarmente il ricorso contenente tutti i requisiti prescritti dall'art. 163, terzo comma, cod. proc. civ., ad eccezione di quello previsto dal n. 7 dello stesso comma unitamente al decreto del consigliere designato dal presidente della corte d'appello con cui era stata disposta la comparizione delle parti davanti allo stesso consigliere per un'udienza determinata — si costituì regolarmente nella stessa udienza, l'irregolarità formale dell'atto introduttivo è risultata scevra di conseguenze sulla validità della costituzione del rapporto processuale.

La nullità dello stesso atto, derivante dall'assegnazione al convenuto di un termine di comparizione inferiore a quello stabilito come minimo dal primo comma dell'art. 163 *bis* cod. proc. civ., è stata poi sanata dalla costituzione del convenuto, in base al principio sancito dall'art. 164, secondo comma, dello stesso codice, costituente una particolare applicazione del già ricordato principio della convalidazione degli atti processuali nulli enunciato, con riferimento a tutti gli atti processuali civili, dal terzo comma dell'art. 156 cod. proc. civ.

La censura concernente la violazione del principio del contraddittorio, a prescindere dalla genericità della sua formulazione, è del tutto priva di fondamento.

Il contraddittorio è stato infatti regolarmente instaurato mediante la

notificazione del ricorso e del decreto di fissazione di udienza seguita dalla costituzione del convenuto; ed ha avuto modo di esplicitarsi, con ampiezza e profondità, mediante lo scambio di due memorie difensive, nelle quali l'odierno ricorrente ha prospettato con dovizia di argomentazioni le medesime questioni riproposte con il ricorso per cassazione, ed il deposito di numerosi documenti. La pretestuosità della censura risulta del resto confermata dalla circostanza che il ricorrente non ha precisato quale attività difensiva egli non abbia potuto svolgere a causa dell'anomalo procedimento seguito dalla corte d'appello.

Ugualmente priva di fondamento è l'ultima censura.

La dichiarazione di efficacia in Italia di una sentenza pronunciata da un organo giurisdizionale del Regno Unito di Gran Bretagna ed Irlanda del Nord, ai sensi della convenzione italo-britannica più volte citata, deve, infatti, essere pronunciata con sentenza, non contenendo la medesima convenzione alcuna norma speciale che deroghi alla norma generale sancita dal primo comma dell'art. 797 cod. proc. civ.

La corte d'appello, avendo emesso una sentenza a conclusione del procedimento di deliberazione svoltosi davanti ad essa tra le parti, non è quindi incorsa nella violazione di alcuna norma processuale.

La discussione della causa in camera di consiglio, invece che in udienza pubblica come prescritto dall'art. 275 cod. proc. civ., non ha comportato, d'altra parte, alcuna nullità. Tale sanzione, infatti, non è comminata espressamente dalla legge (art. 156, primo comma, cod. proc. civ.); né può ritenersi implicita nel sistema, in quanto la discussione svolta in camera di consiglio soddisfa, al pari di quella svolta in pubblica udienza, l'esigenza delle parti di illustrare direttamente all'organo giudicante nell'immediatezza del giudizio le ragioni difensive già compiutamente svolte nelle compare conclusionali e nelle eventuali memorie di replica. Ciò non senza considerare che, come questa Corte suprema ha avuto più volte occasione di precisare (v., tra le più recenti, sent. 24 aprile 1974, n. 1180; 16 novembre 1973, n. 3078, e 15 giugno 1973, n. 1756), la stessa formalità della discussione della causa nel corso dell'udienza collegiale non è prescritta a pena di nullità, né la detta sanzione può desumersi implicitamente dalla rilevanza assunta dalla discussione ai fini del contraddittorio.

L'esclusione della nullità del procedimento di deliberazione e della sentenza impugnata consente di procedere all'esame dell'ultima questione enunciata all'inizio della motivazione, cui si riferiscono la seconda parte del secondo ed il terzo motivo del ricorso.

Con la seconda parte del secondo motivo il ricorrente — denunciando la violazione degli artt. 2, 800 e 808 cod. proc. civ. e 1392 cod. civ. anche in relazione alle norme della convenzione di New York del 1958 resa esecutiva con la legge 19 gennaio 1968 n. 62 — sostiene che i lodi pronunciati dagli arbitri della F.o.s.f.a. di Londra non avrebbero potuto essere dichiarati esecutivi in Italia a causa dell'inesistenza e/o dell'invalidità assoluta

della clausola compromissoria, in quanto i contratti in relazione ai quali insorse la controversia decisa dagli arbitri, stipulati per iscritto in Milano dal solo mediatore, non contenevano alcuna clausola compromissoria, ma soltanto un generico riferimento al formulario di contratto n. 8 della F.o.s.f.a. di Londra, il quale, proprio per la sua genericità, era inidoneo ad esprimere validamente il consenso alla deroga della giurisdizione. Soggiunge che – dovendo la validità del compromesso o della clausola compromissoria che escludono la giurisdizione italiana essere valutata, per quanto attiene alla forma dell'atto, alla stregua della legge del luogo in cui l'atto è stato stipulato – la clausola compromissoria doveva ritenersi, ai sensi dell'art. 808 cod. proc. civ., affetta da nullità assoluta rilevabile d'ufficio, in quanto il mediatore che aveva sottoscritto i detti contratti non era munito della necessaria procura scritta.

Con il terzo motivo – denunciando l'omessa e/o l'insufficiente motivazione e, comunque, la violazione e la falsa applicazione delle norme della convenzione italo-britannica più volte citata e, in particolare, dell'art. IV, lett. c), in relazione all'art. 360, nn. 3 e 5, cod. proc. civ. – il ricorrente si duole che la corte del merito abbia ritenuto sussistente nella specie il criterio di competenza internazionale di cui all'art. IV, lett. c), della stessa convenzione, non considerando: a) che la disposizione richiamata concerne esclusivamente l'accettazione della giurisdizione delle corti e dei tribunali e non l'attribuzione ad arbitri del potere di risolvere una controversia, come è confermato dal rilievo che la convenzione anzidetta non si applica ai procedimenti e ai lodi arbitrali; b) che il criterio di competenza internazionale concretantesi nell'accettazione espressa della giurisdizione del giudice straniero non può ritenersi sussistente in presenza di una clausola compromissoria, la quale, come si è sostenuto con il mezzo precedente, è oltretutto nulla; c) che il richiamo operato dalla norma della convenzione « alle forme prescritte dalla legge dello Stato della corte di origine » non può far ritenere sussistente l'accettazione della giurisdizione nei casi, come quello in esame, in cui si è in presenza di una manifestazione di volontà che, come quella diretta a devolvere la controversia agli arbitri, mira proprio ad escludere tale giurisdizione; d) che la circostanza che, secondo la legge inglese, la giurisdizione dei giudici inglesi possa esercitarsi in presenza di una clausola compromissoria per arbitrato da svolgersi a Londra, anche se non sottoscritta dalle parti, non è idonea a giustificare l'affermazione della sussistenza nella specie del criterio di competenza internazionale previsto dalla convenzione, essendo i criteri di competenza previsti da essa tassativi; e) che l'affermazione – del tutto immotivata e implicitamente sorretta dal parere Longmore irrisolvemente prodotto *ex adverso* – che, per il diritto inglese, una manifestazione di volontà, che faccia riferimento e recepisca il contenuto negoziale di una serie di clausole riprodotte in un modello a stampa, è valida ed efficace, non è idonea a giustificare l'altra affermazione della sussistenza dell'accettazione espressa della giurisdizione

zione della corte d'origine ai sensi dell'art. IV, lett. c), della convenzione.

Nessuna delle censure avanti riassunte coglie nel segno.

Quelle formulate nella seconda parte del secondo motivo debbono – anzitutto – ritenersi assorbite, una volta che, come si è dimostrato in occasione dell'esame della prima parte dello stesso mezzo, il giudizio di delibazione conclusosi con la sentenza impugnata ha avuto per oggetto non già i lodi pronunciati dagli arbitri della F.o.s.f.a. di Londra o l'ordinanza emessa dal *Master in Chambers of Queen's Bench Division* nella procedura per *enforcement* nella forma *by originating summons* svoltosi davanti a lui relativamente alle sentenze arbitrali, ma esclusivamente la sentenza emessa dall'*High Court of Justice* a conclusione del procedimento per *enforcement* nella forma *by action* promosso davanti alla stessa corte dalla *X Can Grain* nei confronti dell'oleificio Bestetti.

Riguardo alle censure formulate con il terzo mezzo è opportuno premettere che, ai sensi dell'art. 797, n. 1, cod. proc. civ., una sentenza straniera in tanto può essere dichiarata efficace in Italia in quanto risulti anzitutto accertata la competenza internazionale del giudice che l'ha pronunciata. Tale accertamento deve compiersi, di regola, alla stregua delle norme generali dettate a questo fine dall'ordinamento interno italiano, le quali però, in quanto norme generali, cedono di fronte alle norme speciali contenute in particolari convenzioni internazionali rese esecutive nell'ordinamento interno, che disciplinano, nei rapporti con determinati Stati, la materia della dichiarazione di efficacia e di esecutività delle sentenze straniere e di altri atti di autorità straniera.

Le norme speciali delle convenzioni prevalgono sulle norme generali di diritto processuale civile internazionale e vanno applicate da sole ove la disciplina da esse dettata risulti completa, mentre, ove la stessa disciplina sia incompleta, coesistono con le norme generali contenute negli artt. 2, 3 e 4 cod. proc. civ., le quali perciò trovano applicazione nelle parti in cui le prime non dispongono. In base a un principio generale in materia, già più volte richiamato, le norme generali, se più favorevoli al riconoscimento delle sentenze emesse dagli organi giurisdizionali dello Stato o degli Stati con i quali è stata conclusa la convenzione di quelle da questa dettate, prevalgono sulle norme speciali, ove non risulti, nella convenzione resa esecutiva, una volontà espressa in senso contrario.

Per quanto riguarda il riconoscimento e l'esecuzione delle sentenze in materia civile e commerciale emesse dalle autorità giurisdizionali del Regno Unito di Gran Bretagna ed Irlanda del Nord indicate nell'art. II, primo paragrafo, lett. a), della più volte citata convenzione internazionale italo-britannica del 7 febbraio 1964, resa esecutiva con la legge 18 maggio 1973 n. 280, non può dubitarsi perciò che – esistendo una apposita convenzione internazionale resa esecutiva – le norme da essa dettate in tema di competenza internazionale del giudice che ha pronunciato la sentenza che forma oggetto del giudizio di delibazione debbano prevalere, quali norme di carat-

tere speciale, sulle norme generali contenute negli articoli sopra richiamati del codice di procedura civile. E tali norme – stabilendo l'art. II, terzo paragrafo, della convenzione, a conferma del principio generale già ricordato, che questa « non preclude il riconoscimento o l'esecuzione delle sentenze nei casi in cui la convenzione stessa non contempla il riconoscimento o l'esecuzione » – possono tuttavia trovare applicazione, nel caso in cui esse siano più favorevoli al riconoscimento o all'esecuzione in Italia delle sentenze pronunciate dai giudici inglesi.

Deve aggiungersi – sempre in via preliminare – che, nel giudizio di impugnazione contro una sentenza emessa in un procedimento di deliberazione, la Corte di cassazione non ha, rispetto all'accertamento della competenza internazionale del giudice straniero, gli stessi poteri di indagine in ordine ai presupposti di fatto della competenza medesima che le sono invece attribuiti dall'ordinamento quando si tratta di determinare la competenza o la giurisdizione degli organi giurisdizionali interni; e non può procedere quindi ad una nuova ed autonoma valutazione dei documenti prodotti davanti al giudice della deliberazione per accertare se questi li abbia adeguatamente ed esattamente apprezzati, restando in proposito vincolati gli apprezzamenti espressi dal detto giudice, sempre che siano sorretti da motivazione congrua ed immune da vizi logici ed errori di diritto.

Nel caso in esame il criterio di competenza internazionale ritenuto sussistente dalla corte d'appello è quello previsto dall'art. IV, sottoparagrafo c) del primo paragrafo, della convenzione italo-britannica, secondo il quale il giudice che ha pronunciato la sentenza di cui si chiede il riconoscimento nell'altro Stato contraente (« corte o tribunale di origine ») è competente « se il soccombente, convenuto avanti alla corte o tribunale di origine, in una controversia di natura contrattuale, aveva, prima dell'inizio del processo, accettato nelle forme prescritte dalla legge dello Stato della corte o tribunale di origine, di sottoporsi nei riguardi dell'oggetto del giudizio alla giurisdizione di una delle corti o tribunali dello Stato della corte o tribunale di origine ».

Poiché, in base alla norma speciale contenuta nella convenzione, la validità dell'accettazione preventiva, da parte del soccombente, della giurisdizione del giudice inglese rispetto ad una controversia di natura contrattuale deve essere valutata alla stregua della legge inglese, la Corte suprema deve limitarsi a verificare l'esattezza o meno della soluzione data dalla corte d'appello ai seguenti quesiti: a) se, alla stregua della legge inglese, possa considerarsi valida ed efficace una manifestazione di volontà che, come quella contenuta nei due contratti conclusi dalle parti in Italia ad opera di un mediatore, faccia riferimento al contenuto negoziale di una serie di clausole riprodotte a stampa; b) se l'accettazione preventiva della giurisdizione del giudice inglese possa ravvisarsi in una clausola compromissoria per arbitrato da svolgersi in Inghilterra con riferimento ai provvedimenti giu-

risdizionali che, in base alla legge inglese, il medesimo giudice può adottare rispetto ai lodi emessi da arbitri inglesi.

La Corte suprema ritiene che la soluzione data dalla corte d'appello ad entrambi i quesiti sia esatta.

Riguardo al primo quesito è opportuno premettere che nella ricerca diretta ad acquisire la conoscenza della legge straniera il giudice può avvalersi di qualunque mezzo idoneo allo scopo e, quindi, anche delle sue cognizioni personali e della collaborazione delle parti, la cui attività, meramente sussidiaria, non può porsi sullo stesso piano di quella corrispondente agli oneri di allegazione e di prova, la quale si riferisce esclusivamente ai fatti giuridici e non anche ai fatti normativi.

I documenti che le parti, nello svolgimento della loro attività di collaborazione con il giudice, producono in giudizio per agevolargli l'opera di acquisizione della conoscenza del diritto straniero non sono perciò soggetti alle regole che disciplinano la produzione in giudizio delle prove documentali – cioè delle scritture e delle altre cose materiali che, in ragione del loro contenuto, sono utilizzabili come mezzi di prova di fatti rilevanti ai fini della decisione, in quanto posti dalle parti a fondamento delle loro domande o eccezioni – e, perfino, al divieto, posto dall'art. 372 cod. proc. civ., di depositare, insieme al ricorso o al controricorso, documenti non prodotti nei precedenti gradi del giudizio, all'infuori di quelli riguardanti la nullità della sentenza impugnata e l'ammissibilità del ricorso e del controricorso.

Non coglie, quindi, nel segno la censura mossa dal ricorrente alla corte del merito di avere utilizzato il parere del giurista inglese Longmore, nonostante che questo sia stato irrualmente prodotto, giacché – a prescindere dal rilievo che non è stato specificato perché sarebbe stata irrituale – la produzione dello stesso parere non incontrava alcun limite preclusivo.

Ora, per il diritto inglese – come la Corte suprema ha accertato in base alle personali conoscenze dei componenti del collegio, alle quali è sostanzialmente conforme il parere del Longmore, che il ricorrente, non avendolo in alcun modo contraddetto, ha peraltro dimostrato di condividere – il problema dell'integrazione del contenuto negoziale del contratto mediante la *relatio* ad un formulario di contratto standard contenente una pluralità di clausole si pone in termini diversi rispetto al diritto italiano, nel senso che, ad eccezione di quelle che siano in contrasto con le clausole direttamente pattuite dalle parti, tutte le clausole del formulario richiamato fanno parte integrante, qualunque sia il loro contenuto, del contenuto negoziale del contratto.

Alla stregua del diritto inglese, per effetto del richiamo contenuto nei due contratti conclusi dalle parti, tutte le clausole del formulario di contratto n. 8 della F.o.s.f.a. di Londra, compresa quella che deferiva agli arbitri della F.o.s.f.a. la cognizione delle controversie ad essi relative, face-

conseguenza che, alla stregua dello stesso diritto, la clausola compromissoria per arbitrato da svolgersi a Londra deve ritenersi validamente ed efficacemente pattuita.

In ordine al secondo quesito non può non ritenersi, in conformità a quanto ha sostanzialmente ritenuto la corte d'appello, che la pattuizione di una clausola compromissoria per arbitrato estero comporti necessariamente l'accettazione della giurisdizione del giudice dello Stato straniero, nel cui territorio l'arbitro, al quale è stata devoluta la decisione di una determinata controversia deve esplicitare il suo compito, per tutti i provvedimenti che, in base all'ordinamento al quale egli appartiene, lo stesso giudice ha il potere di adottare per dare piena e completa attuazione alla decisione arbitrale.

È evidente infatti che le parti, nel pattuire una clausola compromissoria, intendano che la decisione dell'arbitro possa produrre tutti gli effetti di cui essa è capace alla stregua dell'ordinamento nel cui ambito l'arbitro ha svolto il suo compito.

Conseguentemente, ove il medesimo ordinamento – come è il caso dell'ordinamento inglese – preveda che la decisione arbitrale – oltre a poter essere dichiarata esecutiva con provvedimento avente natura indubbiamente giurisdizionale, dell'organo giurisdizionale all'uopo designato come competente – possa essere assunta quale titolo di un'autonoma pronuncia giurisdizionale emessa da un giudice a conclusione di un procedimento svolto nel contraddittorio tra le stesse parti tra le quali essa è stata pronunciata, la pattuizione della clausola compromissoria non può non comportare l'accettazione della giurisdizione del giudice straniero non solo in relazione all'emanazione del provvedimento di esecutorietà del lodo, ma anche per quanto riguarda il giudizio nel quale il lodo medesimo è assunto come titolo di un'autonoma pronuncia di condanna.

In base alle suesposte considerazioni, nelle quali tutti i rilievi del ricorrente trovano un'espressa o implicita confutazione, deve ritenersi che la corte d'appello abbia esattamente ravvisato nella specie la ricorrenza del criterio di collegamento previsto dall'art. IV sottoparagrafo c) del primo paragrafo della convenzione italo-britannica per il riconoscimento e l'esecuzione delle sentenze in materia civile e commerciale più volte citata e, conseguentemente, accertata la competenza dell'*High Court of Justice* che aveva pronunciato la sentenza che la X Can Grain Ltd. aveva chiesto fosse riconosciuta in Italia.

Il ricorso, essendo infondato in tutti i motivi in cui si articola, deve essere rigettato. Si ravvisano tuttavia giusti motivi per disporre la totale compensazione tra le parti delle spese del giudizio di cassazione.

P. Q. M., la Corte rigetta il ricorso...

CORTE DI APPELLO DI MILANO, sentenza 21 dicembre 1979

Presidente, CAFIERO - Consigliere Rel., PATRUNO - P. M., DANZI (concl. conf.)

Reinato Marino Navegacion s.a. (avv. De Rienzo, Mordiglia) contro Chim-Metal s.r.l. (avv. Jacopetti, La China, Balestrà).

Nell'assenza di specifiche norme della convenzione di New York del 10 giugno 1958 sulle modalità di autenticazione dell'originale e della copia della sentenza arbitrale straniera, la sussistenza dei requisiti di autenticità previsti dall'art. 4 della convenzione stessa deve essere valutata, per il principio locus regit actum di cui all'art. 26 disp. prel. cod. civ., alla stregua della legge dello Stato in cui la sentenza è stata emanata.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO. La Reinato Marino Navegacion s.a., con atto di citazione notificato il 21 giugno 1978, ha convenuto in giudizio, davanti a questa Corte, la Chim-Metal s.r.l., con sede in Milano, richiedendo il riconoscimento, a' termini della Convenzione per il riconoscimento e l'esecuzione delle sentenze arbitrali straniere firmata a New York il 10 giugno 1958 e resa esecutiva in Italia con la legge 19 gennaio 1968 n. 62, del lodo pronunciato a Londra il 3 dicembre 1975 dall'arbitro Ralph E. Kingsley, e divenuto definitivo il 18 maggio 1978, con cui la Chim-Metal s.r.l. è stata condannata al pagamento, in favore di essa istante, dell'importo di dollari USA 36873.60, con gli interessi annui del 9% dal 1° giugno 1974, e delle spese arbitrali e legali e, in conseguenza, la condanna della stessa convenuta al pagamento del controvalore in lire italiane, al cambio corrente nel giorno del pagamento, della somma complessiva stabilita nel lodo, con vittoria delle spese del giudizio di delibazione.

Ha esposto l'attrice: a) che aveva noleggiato una nave alla Chim-Metal, in base ad un contratto stipulato il 29 aprile 1974; b) che la clausola n. 23 del detto contratto stabiliva che qualsiasi vertenza derivante da esso sarebbe stata sottoposta ad arbitrato, a Londra od in altro luogo convenuto; c) che era insorta controversia circa la determinazione del nolo e la ripartizione delle spese sostenute durante il noleggio; d) che l'arbitro nominato aveva reso il proprio lodo in data 3 dicembre 1975, condannando la Chim-Metal al pagamento dell'importo avanti indicato, con gli interessi come precisati, e delle spese legali ed arbitrali, ma, avendo deciso questioni di diritto, aveva trasmesso, in conformità della legge inglese, il suo responso alla High Court of Justice-Queen's Bench Division-Commercial Courts, disponendo che, se entro sei settimane dalla data di pronuncia del lodo la parte interessata non avesse fatto fissare una udienza davanti a detta Corte per la discussione delle questioni di diritto, il lodo sarebbe divenuto